

Data di pubblicazione: 12 marzo 2026

GIOVANNI LUCHENA*

*A proposito del dibattito intorno alla scienza del diritto
dell'economia.*

*Campi tematici, interdisciplinarietà e questioni della
contemporaneità*

On the debate around the science of economic law.

Thematic fields, interdisciplinarity and contemporary issues

ABSTRACT: Il saggio prende in esame il dibattito teorico e scientifico intorno alla scienza del diritto dell'economia, soffermandosi sui suoi confini tematici, sul metodo e sulle principali prospettive evolutive. Dopo aver evidenziato la dimensione interdisciplinare della disciplina, si analizza la funzione ordinante nel sistema economico, quale strumento giuridico capace di strutturare i mercati e orientare l'azione degli attori pubblici e privati. Il lavoro propone, inoltre, una ricostruzione delle principali linee dottrinali e una possibile tassonomia degli studi sul diritto dell'economia, considerando le diverse tradizioni giuridiche e i modelli economici di

* Professore Ordinario di Diritto dell'economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

riferimento. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della costituzione economica, al rapporto tra libertà economica e intervento pubblico e alla crescente influenza della dimensione sovranazionale e globale. In questo contesto, il diritto dell'economia emerge come ambito di studio dinamico e interdisciplinare, capace di affrontare le sfide poste dalla globalizzazione, dall'innovazione tecnologica e dalle trasformazioni istituzionali contemporanee.

The essay examines the theoretical and scientific debate surrounding the field of economic law, focusing on its thematic boundaries, methodological foundations, and main evolutionary perspectives. After highlighting the interdisciplinary nature of the discipline, the essay analyses its ordering function within the economic system, emphasizing the role of law as a structural framework for markets and economic institutions. The study also reconstructs the main doctrinal approaches and proposes a possible taxonomy of economic law scholarship, considering different legal traditions and economic models. Attention is devoted to the concept of economic constitution, the tension between economic freedom and public intervention, and the growing impact of supranational and global dynamics. Within this framework, economic law emerges as a dynamic and interdisciplinary field of study capable of addressing the challenges posed by globalization, technological innovation, and contemporary institutional transformations.

PAROLE CHIAVE: Diritto dell'economia; Costituzione economica; Regolazione dei mercati

KEYWORDS: Economic Law; Economic Constitution; Market Regulation

SOMMARIO: 1. Considerazioni di carattere preliminare. Il dibattito scientifico sull'identità del diritto dell'economia. Ampiezza dei campi di studio della materia: trasformazioni economiche, dinamiche globali, impatto delle nuove tecnologie e tutela dei diritti fondamentali. – 2. La funzione ordinante del diritto dell'economia. Il diritto dell'economia come elemento strutturante dei mercati e delle istituzioni dell'economia. Tensione tra libertà economica e intervento regolatorio. Il ruolo del diritto quale garante dell'equilibrio tra efficienza del mercato, stabilità sistemica e tutela dei valori costituzionali. – 3. Una possibile tassonomia dello studio del diritto dell'economia. Tradizioni giuridiche, ruolo delle istituzioni sovranazionali e relazione tra modelli economici e sistemi giuridici. L'interazione tra diritto interno, diritto europeo e diritto internazionale dell'economia. – 4. Elementi per una “storia” del diritto dell'economia. Il processo di interazione tra diritto pubblico e diritto privato. Le trasformazioni della globalizzazione e del sistema delle fonti quale causa del mutamento del ruolo della regolazione giuridica nei processi economici. – 5. La relazione tra libertà economica, intervento pubblico e finalità sociali: utilità sociale, tutela dell'ambiente e diritti fondamentali. Il ritorno dell'intervento pubblico nell'economia in risposta alle crisi contemporanee. – 6. La proiezione globale e l'impatto con la c.d. costituzione economica. Il modello economico europeo e il “posto” del diritto dell'economia. Il processo di sovranazionalizzazione delle decisioni economiche e la riduzione dello spazio regolativo degli Stati. I conflitti tra il governo democratico dell'economia e le logiche della globalizzazione finanziaria. – 7. Ulteriori specificazioni: il diritto dell'economia come branca del diritto e la sua collocazione funzionale per realizzare un progetto politico (la “politica del diritto dell'economia”). Il diritto dell'economia come insieme di tecniche giuridiche. Il ruolo del giurista

dell'economia quale mediatore tra diritto, economia e politica, capace di interpretare e orientare le trasformazioni del sistema economico. – 8. Analogie e differenze nei diversi ordinamenti giuridici. Il rapporto tra diritto e mercato. – 9. Percorsi futuri. – 9.1. La tecnologia regolatoria. L'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sui processi di regolazione economica. – 9.2. Mediazione fra diversi campi di interesse e il ruolo della regolazione. – 9.3. Il diritto dell'economia come metodo interdisciplinare per analizzare e governare le trasformazioni economiche contemporanee.

1. Considerazioni di carattere preliminare. Il dibattito scientifico sull'identità del diritto dell'economia. Ampiezza dei campi di studio della materia: trasformazioni economiche, dinamiche globali, impatto delle nuove tecnologie e tutela dei diritti fondamentali

Una pluralità di saggi, variamente strutturati, a volte scientificamente rilevanti, molto ben documentati e ricchi di argomentazioni, altre volte eccentrici, se non conformisti e convenzionali, altri ancora poco argomentati sul piano dell'apporto teorico, ha affrontato il tema identitario, dell'oggetto e del metodo del diritto dell'economia¹, nonché

¹ La letteratura è copiosa: v., senza pretesa di completezza, tenendo conto delle radici culturali di provenienza degli autori, nonché dei diversi contesti storico-politici nei quali i contributi qui riportati sono stati elaborati e successivamente pubblicati, G. FARJAT, *L'ordre public économique*, Paris, 1963, 77 ss.; A. JAQUEMIN, G. SCHRANS, *Le droit économique*, Paris, 1970; A. DE LAUBADÈRE, *Droit public économique*, Paris, 1976; A. JACQUEMIN, *Droit et économie dans l'interprétation de la règle de droit économique*, in M. VAN DE KERCHOVE (ed.), *L'interprétation en droit*, Bruxelles, 1978, 485 ss.; G. QUADRI, *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1980; B. CAVALLO, G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1983; GIUSTI (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1994; E.-J. MESTMAKER, *Diritto dell'economia*, in *Enciclopedia Treccani online*, 1993; 111 ss.; M.S.

delle sue potenziali traiettorie secondo diverse prospettive d'analisi e linee di pensiero: in alcuni casi, si tratta di rivendicazioni o di posizionamenti burocratici, in altri di pura e semplice ricostruzione di una grammatica

GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995; P. DE CARLI, *Lezioni ed argomenti di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1995; A. CARULLO, *Lezioni di diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1997; G. DI PLINIO, *Diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1998; P. DEVOLVÉ, *Droit public de l'économie*, Paris, 1998; J. WITKER, *Introducción al derecho económico*, McGraw-Hill, 1999, 12 ss.; G. GHETTI, *Lineamenti di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 2001; F. COCOZZA, *Diritto pubblico applicato all'economia*, Torino, 2003; F. COCOZZA, *Sources e perspectives du «droit de l'économie»*, in *Amministrazioneincammino.luiss.it*, 23 settembre 2004; M.-A. FRISON-ROCHE, *Les grand questions du droit économique. Introduction et documents*, avec S. Bonfils, Paris, 2005; G. FARJAT, *Le droit, l'économie e le fondamental*, in *Revue International de droit économique*, 4, 2005, 431 ss.; C. MONTAÑO GALARZA, *Concepto y campo probématico de derecho económico*, in *Foro – revista de derecho*, 4, 2005, 129 ss.; M. GIUSTI, *Fondamenti di diritto dell'economia*, Padova, 2005; J.-Y. CHEROT, *Droit publique économique*, Paris, 2007; C. ZUÑIGA ROMERO, *Manual de derecho económico*, Guayaquil, 2008; S. BERNARD, *Droit public économique*, Paris, 2009; E. AIMONE GIBSON, A. SILVA WALBAUM, *La noción de derecho económico*, in *Revista de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XLIV, 2015, 416; G. LUCHENA, *Dinamiche istituzionali dell'economia globalizzata (argomenti per un'indagine)*, in *Amministrazioneincammino.luiss.it*, 13 maggio, 2016; A. TUCCI, *Il diritto dell'economia nella prospettiva storico-istituzionale*, in *Amministrazioneincammino.luiss.it*, 21 dicembre 2016; G. DI GASPARÉ, *Oggetto e metodo del diritto dell'economia*, in *Amministrazioneincammino.luiss.it*, 12 aprile 2017; G. DI GASPARÉ, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, Padova, 2017, in particolare, 3-18; S. AMOROSINO, *Le dinamiche del diritto dell'economia*, Pisa, 2019; G. COLAVITTI, *Il diritto pubblico dell'economia tra storia, dommatica e nuove tendenze centraliste. Brevi note in onore di Paolo Ridola*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 10, 2019, Atti della giornata di studi in onore di Paolo Ridola, 615 ss.; P. ZUMBANSEM, *What is Economic Law?*, in *TLI Think! Paper*, 20, 2020, reperibile online al sito <https://ssrn.com/abstract=3660836>; G.C. OGLIETTI, J.C. PAOLINELLI, *Introducción al analisis económico del derecho*, Rio Negro, 2020; F. CAPRIGLIONE, M. SEPE, *Riflessioni a margine del diritto dell'economia. Carattere identitario ed ambito della ricerca*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, 3, 2021, 385 ss; VALETTE, *Droit public de l'économie*, Paris, 2021; J. CLOUZEL, *Droit économique: quelles sont les sous-branches?*, in *Justifit.fr*, 2 marzo 2021; A. TUCCI, *Il diritto dell'economia: "dispute metodologiche e contrasti di valutazione"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 4, 2021, 743 ss.; F. SARTORI, *Il diritto dell'economia nell'epoca neoliberale tra scienza e metodo*, in *Rivista di diritto bancario*, 1, 2022, 309 ss.; G. LUCHENA, *Il diritto dell'economia*, in E. BANI, F. DI PORTO, G. LUCHENA, E. SCOTTI, *Lezioni di diritto dell'economia*, 2023, 1 ss.; G. LUCHENA, *Orizzonti del diritto dell'economia: un'introduzione. Oggetto, metodo, dottrine*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 4, 2023, 424 ss.; R. NATOLI, *Problema e sistema nel diritto dell'economia*, in *Rivista di Diritto bancario*, 1, 2025, 67 ss.; F. CAPRIGLIONE, *Il diritto dell'economia tra passato e futuro. Una conversazione con Andrea Sacco Ginevri*, Torino, 2025.

divulgativa poco soddisfacente né tanto meno utile. In altri casi ancora, i contributi possono dirsi generici o talvolta poco approfonditi, se non carenti per struttura, ragionamenti e orizzonti culturali. Un dato comune riscontrabile in molti dei contributi della letteratura è, purtroppo, quello di una non accurata considerazione delle dinamiche globali interdisciplinari né la presa in considerazione delle radici storiche del diritto dell'economia (come emerso in molti contesti culturali e giuridici) quale branca del sapere giuridico che sulla interdisciplinarietà, da molto tempo e a latitudini anche lontane (il che farebbe pensare anche ad una non esclusività delle teorie continentali), ha costruito le basi teoriche di una scienza giuridica dapprima in divenire, oggi all'avanguardia nel panorama scientifico, soprattutto in Paesi come il Brasile², il Cile³, la Cina⁴. Altro versante di studi, come si diceva or ora, si preoccupa di compenetrare il diritto dell'economia puramente e semplicemente in un contenitore burocratico-amministrativo per finalità, per dir così, di tipo opportunistico, oppure tendono a confondere il metodo con l'oggetto o, ancora, a minimizzare il profilo storico-politico (fondamentale per comprendere le trasformazioni degli ordinamenti, le dinamiche globali e le decisioni di sistema proprie delle costituzioni economiche) o a sottovalutare le coordinate concettuali proprie della scienza giuridica: il che denota una non accurata, se non

² W. DE QUIEROZ NOGUERA, *Direito economico*, Rio de Janeiro, 1982; M. BARRETO LEAL, *Mercado Segurador brasileiro e inovação: o contrato de seguro e os novos desafios de regulação e conformidade (compliance) para a preservação de um ambiente concorrencial*, Sao Paulo, 2025.

³ E. COTTELY, *Derecho económico*, in *El Trimestre Económico*, enero-marzo, 1961, vol. 28, n. 109, 25 ss.; J.L. ZAVALA ORTIZ, J. MORALES GODOY, *Derecho económico*, 3^o ed., Santiago, 2009.

⁴ G. YING, *Commercial and Economic Law in China*, Kluwer Law online, 2014, 142 ss.; E.-U. PETERSMANN, *China and the Future of International Economic Law: European Perspectives on the Way Forward*, in *EUI Law Working Papers*, n. 13, 2022; D. FENG, Z. WEI, *Research in Chinese Economic Law: Retrospect and Prospect*, in P. HAO (eds), *Handbook on Contemporary Chinese Social Science. Handbook in Asian Science*, Singapore, 2025, 547 ss. V., inoltre, WORLD ECONOMIC BANK, *China – Economic Law Reform Project*, Washington, D.C., World Bank Group, 1994.

scarsa, conoscenza dei costrutti teorici alla base degli avanzamenti scientifici. Altre volte, taluni contributi sono costruiti senza alcuna aderenza alla realtà effettiva, ignorando gli sviluppi e le dinamiche della contemporaneità.

Recenti e qualificati convegni, al contrario, hanno fornito ampia ed accurata testimonianza dello “stato dell’arte” in ordine alle più accreditate e convincenti tesi sull’oggetto e sul metodo del diritto dell’economia come, ad esempio, quello indetto dal Dipartimento di Economia e diritto dell’Università di Roma La Sapienza nel mese di gennaio del 2025 (“momento” dal quale muovono, quale ulteriore approfondimento, le osservazioni sull’argomento che vengono proposte in questo scritto), nel quale sono state esaminate una serie questioni assai rilevanti non soltanto, per così dire, per il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento (il che parrebbe persino scontato, se non doveroso) ma per l’intera comunità accademica: esso rappresenta una tappa significativa del percorso di “sistemazione” delle coordinate entro le quali far convergere una visione unitaria del diritto dell’economia in quanto sapere scientificamente strutturato e consolidato sì da trarre una linea di approfondimento teorico di vasto orizzonte. Si tratta, evidentemente, di un tracciato che, nella scia del convegno ora citato, percorre molte delle “strade” possibili di studio del diritto dell’economia, tutte accomunate dal rigore metodologico e da una disamina scevra da ideologismi o, peggio, da intenti definibili da “cattura della scienza”⁵.

I vari dibattiti hanno scontato, e in parte ancora scontano, un difetto d’origine: l’aver ritenuto che il diritto dell’economia fosse soltanto una “questione accademica”, cioè una questione per l’appunto di

⁵ Gli atti del Convegno sono raccolti in un volume a cura di D. SICLARI, *Sul metodo nel diritto dell’economia*, Milano, 2025.

“posizionamento”, ignorando la poderosa letteratura europea e internazionale che sin dagli inizi del Novecento ha iniziato a svolgere riflessioni e approfondimenti sul significato da attribuire alla “nuova scienza del diritto dell’economia”.

Può dirsi che gli argomenti per sostenere tesi opposte o adesive rispetto ai profili che si ritengono essere a sostegno delle diverse tesi sono molteplici, alcune delle quali degne di considerazione e buone basi di partenza per approfondimenti ed avanzamenti ulteriori, a condizione che si eviti di intraprendere strade strumentali o di asservimento a logiche ultronee rispetto alle finalità che dovrebbe riscuotere un’attenta e approfondita disamina teorica.

Le questioni rilevanti che emergono ad una prima ricognizione – quasi a mò di individuazione di teste di capitolo – paiono essere plurime: i confini tematici della materia (soprattutto nella dimensione della costituzione economica materiale, il cui “studio” articolato e multiforme è indice della onnicomprensività della medesima tale da renderne complessa la sua fenomenologia⁶), l’apporto della teoria generale ai fini della definizione di una nozione del diritto dell’economia che assume una portata cognitivo/esperienziale involgente una pluralità di saperi, la dimensione sovranazionale e globale (con evidenti ricadute, come è stato anche di recente sottolineato, di carattere geopolitico⁷, che invariabilmente denotano difficoltà di approccio sistematico considerate le numerose variabili coinvolte), il fenomeno demografico (che tiene conto delle numerose problematiche sottese sia all’innalzamento delle aspettative di vita sia dei flussi migratori sia degli interventi a sostegno della nuova

⁶ S. STAIANO, *Notazioni conclusive. Regolazione giuridica ed economia: un problema di diritto costituzionale*, in *Federalismi.it*, 25 ottobre 2019, 270.

⁷ F. CAPRIGLIONE, *Il declino delle democrazie liberali. Diritto – Economia – Geopolitica*, Torino, 2025, in part. 27 ss.

economia d'argento⁸), le ricadute sui diritti fondamentali e sulle collettività, soprattutto alla luce dell'esperienza delle nuove tecnologie e delle crisi economiche e sociali che assumono, invero, una prospettiva relativamente ad aspetti nodali del diritto dell'economia come, ad esempio, quello dell'intelligenza artificiale, della *cyber security*, dei mercati regolamentati.

Vi sono una serie di configurazioni propositive, elaborazioni, analisi delle tradizionali categorie giuridiche, studi delle dottrine europee ed internazionali afferenti agli strumenti, ai modelli e alle categorie del diritto dell'economia che possono consentire di delineare taluni profili ritenuti di interesse dal punto di vista scientifico: una letteratura ormai copiosa che non ha più confini e permette di addivenire ad una configurazione plausibile, ontologicamente non definitiva, del profilo identitario del diritto dell'economia, al di là della diaspora definitoria che, in molti casi, lascia il tempo che trova.

Come si accennava poc'anzi, un tratto spesso dominante, invero, è quello che fa riferimento alle declaratorie al gruppo scientifico-disciplinare come giuridicamente determinate o delle indicazioni ministeriali sul profilo della professione forense del giurista dell'economia⁹ quale codifica del sapere¹⁰ (anche in questo caso, almeno per taluno, valevoli quasi esclusivamente per “marcare il territorio disciplinare”); da non trascurare altresì lo scandaglio di questioni, argomenti e problematiche che versano nella dimensione teorico-pratica, in termini di riferimenti ai richiamati profili di teoria generale e alle esperienze della legislazione economica nel contesto – talvolta magmatico e sfuggente – di situazioni di carattere eccezionale,

⁸ S. LANDINI, G. LUCHENA (a cura di), *Ageing e longevity risk: itinerari di diritto dell'economia*, Bari, 2026.

⁹ S. LANDINI, *Le sfide della professione forense e diritto dell'economia*, in questo numero della *Rivista*.

¹⁰ G. PASCUZZI, *Una storia italiana: i settori scientifico-disciplinari*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1, 2012, 91.

delle transizioni (ad esempio, digitale, ambientale), dei cambiamenti in atto nello scenario commerciale e finanziario globale, della situazione geo-economico-politica, e così via.

La domanda di ricerca, in linea generale, verte sia su una possibile costruzione teorica sia sulle dinamiche endogene ed esogene del diritto dell'economia scaturenti dalla dimensione del presente, cioè della contemporaneità, determinata, fra l'altro, dalla trasformazione delle pubbliche Amministrazioni, dalle prospettive del c.d. *tech law*¹¹, dalle incognite socio-economiche e dalla geometria geopolitica globale¹² e, quindi, dalle interdipendenze fra sistemi e ordinamenti giuridici, dal ritorno dello Stato nell'economia, di cui si è ritornato a discorrere solo dinanzi alle crisi economiche che hanno attraversato e che ancora solcano le strade del nuovo millennio¹³, in un moto che involge, da un lato, la crisi del diritto delle regolazioni pubbliche dell'economia, dall'altro, potrebbe dirsi quale sua diretta conseguenza, la comparsa di un (supposto) ordine economico in via di formazione¹⁴.

Da questo itinerario si dipana la stagione del ritorno al diritto dell'economia non esclusivamente quale vessillo dello Stato regolatore – di cui, spesso, è stato il sostenitore inconsapevole ma coerente con le tracce evolutive della storia – ma, al contrario, quale diritto che, stante anche la sua natura pubblicistica che rivaluta taluni profili emarginati dalla politica *mainstream*, ricolloca lo Stato dentro una dimensione non più

¹¹ L. AMMANNATI, A. CANEPA (a cura di), *Tech Law. Il diritto di fronte alle nuove tecnologie*, Napoli, 2021.

¹² A. HURRELL, *Geopolitics and global economic governance*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 40, issue 32, 12 June 2024, 220 ss.

¹³ A. GERBASI, *Convergenze e divergenze tra dottrine economiche, 'diritto europeo della crisi' economico-finanziaria e prospettive future dell'unione alla prova dei 'fatti'*, in *Federalismi.it*, 23 maggio 2018.

¹⁴ P. ROSANVALLON, *L'Etat-providence et les régulations sociales*, in *Les Cahiers français, Les frontières de l'Etat*, n. 271, 35-38.

(anacronisticamente) asfissiante nella quale cioè la direzione pubblica dell'economia abbraccia pressoché tutti i settori economici e s'infiltra nelle arterie del sistema pubblico sia quale garante delle posizioni soggettive dei più vulnerabili sia della "tenuta" dell'economia che oppone la comunità politica dinanzi alle scelte assunte dagli attori globali del mercato e dagli Stati in funzione protezionistica nello scenario del nuovo corso della globalizzazione ancora in via di ridefinizione o, sotto altro aspetto, alla luce delle spinte protezionistiche volte a rideterminare gli assi della politica commerciale e finanziaria globale.

Questioni, queste, che, come si accennava poc'anzi, ordiscono concetti basilari del discorso giuridico come le categorie giuridiche tradizionali, impattano sulla tutela dei diritti fondamentali¹⁵, ineriscono alla teoria generale del diritto, sfociano nelle più accreditate tesi sugli sviluppi della genesi del diritto dell'economia alla luce delle sue *dinamiche istituzionali*¹⁶ e, più in generale, nella storia costituzionale dove prendono corpo elaborazioni teoriche in linea con i percorsi politici, riguardano le garanzie giurisdizionali delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela (e, dunque, nella prospettiva sistematica relativamente al ruolo delle corti nell'economia¹⁷ ma anche, inevitabilmente, tra l'altro, alla privatizzazione della giustizia o della sua automazione per esigenze legate all'efficienza

¹⁵ Fra gli altri, L. RAMPA, *L'economia dei diritti fondamentali*, in *Il Politico*, n. 2, 2014, 5 ss.; A. BAILLEUX, *Les droits fondamentaux face à la crise*, in *Revue de l'OFCE*, n. 3, 2014, 89 ss., reperibile online al sito: <https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2014-3-page-89.htm>; S. GIUBBONI, *Libertà d'impresa e diritto del lavoro nell'Unione europea*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2016, 89 ss.

¹⁶ L'espressione «dinamiche istituzionali» fa riferimento, per l'appunto, alla teorica elaborata nell'ormai classico *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali* di DI GASPARÉ, cit.

¹⁷ M. RABITTI, *Il ruolo della Corte di Giustizia nel diritto dell'economia*, in *Analisi Giur. Econ.*, n. 2, 2018, 347 ss.

della medesima¹⁸), interessano le forme della regolazione pubblica delle attività economiche che, partendo dall'assunto dell'«ampiezza dei campi di studio del diritto dell'economia»¹⁹, approdano a situazioni di più complessa sistemazione come la regolazione dell'intelligenza artificiale nelle sue diverse modalità applicative incidenti sul campo economico²⁰, la tutela della *privacy* (nell'opera di bilanciamento tra tutela dei dati personali e della tutela dei medesimi quale risorsa economica dell'impresa²¹), la disciplina della concorrenza, i modi e gli strumenti dell'intervento pubblico nell'economia, le dinamiche della globalizzazione finanziaria, l'evoluzione delle istituzioni europee dell'economia, l'indipendenza della BCE, le dinamiche del mercato digitale, e così via.

Gli *orizzonti del diritto dell'economia*, dunque, possono essere rappresentati in una dimensione scientifica che consenta di delineare ambiti d'indagine e

¹⁸ A.M. NICO, *Riflessioni in tema di giustizia, economia e certezza del diritto*, in *Federalismi.it*, 20 giugno 2018.

¹⁹ S. AMOROSINO, *Le regolazioni pubbliche delle attività economiche*, Torino, 2021, XII.

²⁰ Sull'intelligenza artificiale, nei suoi diversi profili, ma, in particolare, con riferimento alle dibattute tesi in ordine agli effetti sui mercati e sul sistema economico, v., tra gli altri, L. RODIO, *Brevi riflessioni sul funzionamento e potenzialità dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario*, in *Amministrazioneincammino.luiss.it*, 21 ottobre 2020; F. DI PORTO, *Artificial intelligence and Competition Law. A computational Analysis of the DMA and DSA*, in *Concurrences*, n. 3, 2021, 3 ss.; D. ROSSANO, *L'Intelligenza artificiale: ruolo e responsabilità dell'uomo nei processi applicativi (alcune recenti proposte normative)*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, n. 3, suppl., 2021, 213 ss.; L. AMMANNATI, A. CANEPA, G.L. GRECO, U. MINNECI (a cura di), *Algoritmi, Big Bata, piattaforme digitali. La regolazione dei mercati in trasformazione*, Torino, 2021; V. FALCE, *Data strategy e intelligenza artificiale*, in M PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione digitale – Studi dedicati a Mauro Giusti*, Padova, 2021, 41 ss.; A. SACCO GINEVRI, *Ancora su intelligenza artificiale e corporate governance*, *ivi*, 55 ss.; M. RABITTI, *Internet of things. Intelligenza artificiale e danno: l'incerta attribuzione delle responsabilità*, in L. AMMANNATI, A. CANEPA (a cura di), *Tech Law*, cit., 155 ss.; R. LENER, *Vigilanza prudenziale e intelligenza artificiale*, in *Riv. Trim. Dir. Econ.*, n. 1, suppl., 2022, 207 ss.; F. MATTASSOGLIO, *Moneta e tecnologia. Come intelligenza artificiale e DLT stanno trasformando lo strumento monetario*, Torino, 2022; L. RODIO NICO, *Efficienza della giustizia e intelligenza artificiale. Profili di diritto dell'economia*, Bari, 2023.

²¹ E. BELMONTE, *Il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura di contenuti digitali tra tutela della persona e interessi di mercato*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, n. 2, 2022, 133 ss.

processi valutativi propri di una disciplina che, non da oggi, si colloca in uno scenario culturale nel quale ne viene riconosciuta la valenza (che, va doverosamente sottolineato, andrebbe valorizzata soprattutto nell'ambito della strutturazione dei corsi di laurea spesso appannaggio di logiche avulse dai contesti sia delle nuove acquisizioni contenutistiche sia, conseguentemente, delle “reali” esigenze didattiche e formative) in quanto settore che studia l'esperienza giuridica della pluriforme densità disciplinare della regolazione dell'economia²².

Non che si voglia prospettare un manifesto o tracciare coordinate di una piattaforma rivendicativa, contraddicendo quello che si appena (de)enunciato quale percezione della frustrazione burocratica, ma offrire una riflessione che individui gli elementi di un discorso culturale che sposti l'asse della discussione sul terreno della scientificità e del metodo, che orienti, in definitiva, dentro una costruzione sistematica frutto di un'analisi svolta alla luce delle più rilevanti teorie che ne hanno decretato la valenza storico-giuridica.

Tale asserto indica e specifica come sia necessaria anche, per dir così, una *diagnosi* sul ruolo del diritto nella società contemporanea, e segnatamente del diritto dell'economia, considerata la valenza delle questioni economiche – inerenti allo Stato, ai privati, ai bisogni della collettività (aspetti che si riscontrano peraltro in molte delle ricostruzioni teoriche operate, ad esempio, dalla dottrina latino-americana) – che emergono nelle

²² E. CASETTA, S. FOÀ, *Pubblica amministrazione*, in *Digesto*, IV ed., Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, 2000, 455 ss.; L. AMMANNATI, P. BILANCIA (a cura di), *Governance multilivello regolazione e reti*, Milano, 2008; M. SEPE, *La nuova regolazione de mercati finanziari*, Padova, 2016; D. SICLARI, *La regolazione bancaria e dei mercati finanziari: dalla “neutralizzazione” dell'indirizzo politico sul mercato all'unificazione europea*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl. comunit.*, n. 1, 2016, 189 ss.; L. AMMANNATI, *I nuovi centri di regolazione dell'economia*, in L. AMMANNATI, P. CORRIAS, F. SARTORI, A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *I giudici e l'economia*, Torino, 2018, 439 ss.; F. ANNUNZIATA, *La vigilanza bancaria europea nell'era della BCE: il caso Landeskreditbank Baden Württemberg – Förderbank v. BCE*, *ivi*, 499 ss.

dinamiche politiche, con i suoi ovvi riflessi sulle istituzioni, intese come ordinamento²³, culla delle regole giuridiche e della loro organizzazione interna²⁴.

Invero, le presenti riflessioni possono essere d'una certa utilità anche per altri ordini di ragioni: affrontare talune tematiche di rilievo della contemporaneità entro l'alveo del diritto dell'economia alla luce del precipuo metodo del medesimo. Tale impostazione, infatti, consente di cogliere non solo i profili giuridici connessi all'organizzazione e al funzionamento dei mercati, ma altresì alle dinamiche sistemiche che si instaurano tra i diversi attori coinvolti, sia pubblici sia privati. L'approccio del diritto dell'economia, come si cercherà di porre in evidenza anche nelle pagine che seguono, orientato a contemperare esigenze di efficienza con istanze di giustizia sociale, appare particolarmente fecondo quando applicato a questioni emergenti, quali la regolamentazione delle piattaforme digitali²⁵, la tutela della concorrenza nello scenario dell'innovazione tecnologica e la tutela dell'ambiente, anche nel quadro dello sviluppo economico²⁶. In questo senso, il diritto dell'economia si pone quale strumento interpretativo capace di coniugare principi giuridici tradizionali con le sfide derivanti dalla globalizzazione e dalla trasformazione digitale. Il metodo, che privilegia un'analisi interdisciplinare, si mostra idoneo ad illuminare i complessi rapporti tra poteri pubblici e operatori economici, superando la rigida dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato. Ne deriva un quadro analitico che, senza

²³ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, rist., Macerata, 2018, 37 ss.

²⁴ F. VIOLA, *Le ragioni del diritto*, in F. VIOLA, D. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 2013, 10.

²⁵ A. CANEPA, *I mercanti dell'era digitale. Un contributo allo studio delle piattaforme*, Torino, 2020.

²⁶ G. LUCHENA, *Sviluppo economico sostenibile e tutela dell'ambiente*, in *Dir. Merc. Finanz. Ass.*, n. 2, 2024, 281 ss.

rinunciare alla coerenza sistematica, apre verso soluzioni flessibili e pragmatiche, adatte a contesti in costante mutamento.

Inoltre, occorre considerare come l'applicazione di tale metodo offra strumenti di valutazione utili al legislatore, al giudice e alla dottrina, i quali si trovano sempre più spesso a dover bilanciare interessi eterogenei e talora confliggenti: dall'iniziativa economica individuale alla tutela dei consumatori, dall'incentivazione della competitività alla salvaguardia della dignità del lavoro. Proprio la capacità di affrontare tali tensioni, riconducendole ad un orizzonte di razionalità normativa ed economica, conferisce al diritto dell'economia una funzione fondamentale nel delineare scenari di sviluppo sostenibile, come ormai appare acclarato anche da una serie di indicatori, per dir così, "di sistema"²⁷.

Infine, con la prospettiva qui delineata si prova ad offrire un contributo al fine di superare la visione frammentaria dei singoli istituti giuridici, promuovendo invece una lettura unitaria e sistemica del fenomeno economico-giuridico. Così inteso, il diritto dell'economia non si limita a regolare i rapporti già esistenti, ma si configura come ambito propositivo e dinamico, capace di orientare i processi di cambiamento verso obiettivi di equità, efficienza e solidarietà, un orizzonte che ora torna sempre più frequentemente sia nell'analisi giuseconomica sia nell'agenda del legislatore europeo e nazionale.

Sullo sfondo la questione della delimitazione dei campi tematici che appare essere questione ormai superata dalla storia e dalla stessa scienza giuridica: i tratti interdisciplinari e transdisciplinari del diritto dell'economia sono ormai riconosciuti come peculiari nelle più convincenti ricostruzioni dottrinali alle quali si rinvia almeno per quanti, ancor oggi, si ostinano ad

²⁷ A. BOGGIA, C. CORTINA, *Un modello per la valutazione della sostenibilità dello sviluppo a livello territoriale*, in *Aestimum* 52, giugno 2008, 31 ss.

ignorarne i presupposti concettuali, la matrice storica, le dinamiche evolutive. La dimensione teorico-pratica del diritto dell'economia consente al giurista di svolgere al meglio la sua funzione interpretativa in una dimensione valutativa ricca di elementi strutturali e procedurali al fine di rispondere al meglio alle sfide che la dimensione del diritto pone oggi dinanzi alle trasformazioni economico-sociali derivanti dalla costruzione dei nuovi assetti dell'ordine giuridico-economico. Nessun timore degli altri saperi, ma consapevolezza dell'acquisizione di un'identità che, nel corso di lunghi anni di dibattiti scientifici, di atti normativi e di pronunce giurisdizionali, ha consentito la costruzione di un quadro culturale precipuo del campo di interesse e della scienza giuridica definita "diritto dell'economia". Con il che il dialogo fra i saperi resta aperto, e la dimensione globale del fenomeno giuridico consente un'immersione nel campo del diritto dell'economia senza tracciare anacronistiche linee divisorie. Non è, dunque, sui "confini tematici" che si dipana l'apparato discorsivo ma sul metodo del diritto dell'economia, essendo ormai il suo oggetto chiaramente definito e definibile: è lo stesso diritto dell'economia a rappresentare un metodo giuridico valevole per esaminare le situazioni giuridiche soggettive e collettive, le istituzioni dell'economia, il governo economico, i mercati regolamentati e in via di regolamentazione, le autorità indipendenti²⁸, la sovranità economica e monetaria, e così via. Insomma, scienza e metodo costituiscono due facce della stessa medaglia nella quale l'identità della prima non può declinarsi senza il metodo interdisciplinare e l'approccio teorico-pratico del diritto dell'economia: «la scienza soddisfa il bisogno di conoscere» e il metodo «è la procedura che viene seguita per raggiungere il dominio di un certo numero di dati, di un

²⁸ P. CRAIG, *A General Law on Administrative Procedure, Legislative Competence and Judicial Competence*, in *European Public Law*, 503, 19, 2013, 503 ss.

insieme di nozioni che corrispondono all'oggetto della scienza considerata»²⁹.

2. La funzione ordinante del diritto dell'economia. Tensione tra libertà economica e intervento regolatorio. Il diritto dell'economia come elemento strutturante dei mercati e delle istituzioni dell'economia. Tensione tra libertà economica e intervento regolatorio. Il ruolo del diritto quale garante dell'equilibrio tra efficienza del mercato, stabilità sistemica e tutela dei valori costituzionali

Un dato da cui muovere, almeno nel tentativo di fornire una visione sistematica delle questioni oggetto delle presenti riflessioni, concerne il ruolo ordinante del diritto dell'economia, quale presupposto concettuale delle susseguenti disamine, onde individuare la precipua caratura di tale *diritto*. Si tratta di un approfondimento necessario al fine di sgombrare il campo da supposte analogie o contiguità o sovrapposizioni con altre discipline economiche o da altre correnti di pensiero che, per così dire, muovono dall'economia, facendosene scudo, per transitare successivamente sulla traiettoria della prevalenza della prima sul diritto, *rectius* sulla scienza giuridica.

La prospettiva che si assume in questa sede muove da un'angolazione opposta, cioè quella che scorge nel diritto il necessario punto di partenza di qualunque riflessione teorica.

La "funzione ordinante" del diritto dell'economia pone in luce, anche in linea generale, il ruolo primario e strutturante del diritto, il che significa

²⁹ Così, F. SARTORI, *Il diritto dell'economia nell'epoca neoliberale tra scienza e metodo*, cit., 309.

che esso non si limita solo a reprimere comportamenti illeciti, ma concorre anche alla predisposizione dell'architettura entro cui gli attori economici operano o possono operare, determinando condizioni e limiti, fondati sui valori e sui principi costituzionali di riferimento stabiliti all'interno della c.d. costituzione economica (tratto sul quale si avrà modo di svolgere in più passaggi ulteriori specificazioni e approfondimenti).

Tale concetto ha una struttura intrinsecamente dinamica. Si vuole sostenere che questa considerazione non è avulsa dal contesto delle dinamiche economiche che emergono in una società complessa e globalizzata come quella attuale. Essa tiene conto delle numerose e talvolta profonde trasformazioni della società contemporanea che richiedono interventi da parte del legislatore il quale, invero, non sempre appare pronto a fronteggiare i cambiamenti, anche epocali, che s'inseriscono nel ciclo, per dir così, "normale" delle relazioni umane e quindi giuridico-economiche. La storia più recente ammonisce quanti hanno creduto di poter fare a meno della funzione del diritto e, infatti, la funzione ordinante del diritto dell'economia non può essere compresa appieno senza rilevare che l'economia, se lasciata a sé stessa, tende a svilupparsi secondo logiche autonome, talvolta in nome dell'efficienza, spesso autoreferenziali, e tendenzialmente con un approccio di "fuga dalle regole", ma non sempre coerenti con obiettivi di equità sociale, stabilità sistemica e sostenibilità, il che, non infrequentemente, conduce ad attriti se non contrasti anche con l'impianto costituzionale di riferimento. L'intervento del diritto, dunque, non è solo correttivo, bensì conformativo e di lungo periodo: esso definisce le regole del gioco, stabilisce i diritti e gli obblighi degli operatori economici, individua i limiti e i margini della libertà economica senza comprometterne le dinamiche, regola l'incedere delle nuove tecnologie che, come in ogni stagione di progresso o di trasformazione, incide sì

sull'economia ma, prima ancora, sui diritti di libertà e sui diritti delle collettività.

La citata dimensione ordinante può manifestarsi su più livelli che, approssimativamente, possono caratterizzarsi nel modo che segue.

Viene in evidenza, in primo luogo, quello che potrebbe definirsi come un ordinamento istituzionale, strutturato seguendo un determinato modello economico, costituito dalla creazione di enti, di autorità di regolazione, di sistemi di vigilanza e controllo che garantiscano il buon funzionamento dei mercati. In questo caso, potremmo definire la struttura istituzionale, per così dire, come a contenuto minimo, tenendo conto, in definitiva, della prevalenza delle modalità di vigilanza e di controllo affidate a soggetti estranei al circuito della politica, nel quale, cioè, il buon funzionamento del mercato è “retto” da regole il cui controllo è in prevalenza esercitato dalle autorità di regolazione. Questo non significa, com'è ovvio, assenza di regole ma sussistenza di norme che tendono a formarsi nell'ambito del mercato, determinando, ad esempio, i prezzi dell'energia, con eventuali elementi calmieranti determinati dalle istituzioni politiche (perlopiù europee o comunque sotto il controllo degli organi UE) in situazioni di particolare complessità, cioè per far fronte ai fallimenti del mercato.

In secondo luogo, vi è un ordinamento normativo: si tratta dell'insieme di leggi e regolamenti che determinano le condizioni di accesso al mercato, le modalità di concorrenza, la tutela dei consumatori e dei lavoratori (in termini di garanzia sia dei diritti sia delle opportunità di sviluppo dell'occupazione, conformemente al suo ordinamento multilivello interdipendente), la programmazione o la pianificazione dell'economia³⁰. Qui interviene il legislatore e il peso politico che, in maniera alternata,

³⁰ L. BAR, *Le rôle du droit dans les réformes économiques*, in *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, 3, 1974, 45 ss.

esercita o può esercitare alla luce dei vincoli normativi posti dal diritto UE. In ogni caso, la portata e il peso della legislazione ineriscono ai limiti all'esercizio dell'iniziativa economica privata sia dinanzi a situazioni di tutela delle situazioni costituzionali come la dignità umana, l'ambiente e la salute sia per svolgere programmare e coordinare l'economia per finalità sociale ed ambientali. Non solo, ma l'accesso al mercato può essere garantito, ma subordinato al rispetto delle regole poste a tutela sia dei consumatori sia degli altri operatori economici. Un ulteriore limite può essere riscontrato dal potere di riserva statale ad enti pubblici o a comunità di utenti di talune imprese di preminente interesse generale. Inoltre, la determinazione delle politiche per favorire lo sviluppo della concorrenza è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato che, per l'appunto, determina un sistema di uniformità normativa sul territorio nazionale. Infine, può individuarsi un ordinamento valoriale: l'inserimento di principi fondamentali, come la solidarietà, la trasparenza e la sostenibilità ambientale, che guidano la produzione normativa o ne orientano le dinamiche. Di tali dinamiche si fa carico, per così dire, la Costituzione e la sua parte attuativa inerenti ai rapporti economici e al ruolo dello Stato nell'economia e l'Unione europea quale promotrice di regole inerenti al rispetto del criterio della sostenibilità finanziaria, sociale ed ambientale. La funzione ordinante ha anche una significativa dimensione definibile preventiva. Un sistema giuridico ben strutturato, in linea di principio, dovrebbe anticipare possibili crisi economiche o potenziali squilibri, intervenendo prima che si manifestino in modo destabilizzante. Ciò avviene, ad esempio, attraverso norme *antitrust*, regolazioni bancarie e finanziarie o strumenti e meccanismi inerenti alla programmazione economica. Certo, non sempre queste condizioni possono essere definite con precisione assoluta ma possono contribuire a delineare un quadro

normativo che consenta di determinare possibili forme di intervento a tutela delle posizioni soggettive, della stabilità finanziaria e della tenuta della finanza pubblica. Tali forme di intervento possono assumere una dimensione sia ripristinatoria sia di sviluppo, modalità operative che oggi scontano l'ampiezza dei mercati nella prospettiva sovranazionale, in termini, cioè di compatibilità e di conformità complessiva con il diritto europeo³¹. In questo senso, il diritto dell'economia non può essere concepito come una semplice sovrastruttura rispetto ai processi economici, ma come un elemento intrinseco e costitutivo degli stessi. Il mercato, infatti, non è un fenomeno "naturale" che esiste al di fuori delle regole: esso è sempre una costruzione giuridica³². Senza norme sulla proprietà, sui contratti, sulla responsabilità, il mercato stesso non potrebbe esistere.

Va poi sottolineata la tensione costante tra libertà economica e intervento regolatorio. La funzione ordinante richiede di trovare un equilibrio dinamico: troppe regole possono soffocare l'innovazione e l'efficienza, mentre una regolazione insufficiente può condurre a monopoli, disuguaglianze e instabilità. Il giurista deve analizzare, quindi, come, storicamente e comparativamente, le diverse società abbiano modulato tale equilibrio al fine di addivenire ad una decisione tecnica, ma dal connotato anche politico, che non porti ad errori ripetuti o a discipline poco efficaci rispetto all'obiettivo che si vuole conseguire. Il giurista dell'economia, in particolare, non si limita ad un'analisi meramente tecnica delle norme, ma svolge una funzione di collegamento tra il dato giuridico, le esigenze del sistema economico e i valori costituzionali che devono sempre essere salvaguardati. Storicamente, le diverse società hanno

³¹ G. PINO, *I principi tra teoria della norma e teoria dell'argomentazione*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2011, 75 ss.

³² N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 67 ss., *passim*.

modulato il rapporto tra libertà economica e intervento pubblico in modo differente: negli ordinamenti di matrice liberale ottocentesca, prevaleva un modello di mercato “lasciato a sé stesso”, in cui lo Stato interviene solo marginalmente.

Con il Novecento, e in particolare dopo le crisi economiche e i conflitti mondiali, si afferma una visione più equilibrata, nella quale lo Stato assume un ruolo di garante e regolatore. Il giurista dell'economia ha quindi il compito di studiare anche comparativamente queste esperienze, per comprendere come diverse soluzioni normative abbiano funzionato – o fallito – nel bilanciare libertà di iniziativa e interesse collettivo. A tale proposito, si pensi alla differenza tra il modello statunitense di “*antitrust law*”, fortemente orientato alla tutela della concorrenza, e quello europeo, che integra la concorrenza con principi di coesione sociale e sviluppo equilibrato, tema, quest'ultimo, sul quale in verità non poche ombre permangono in ordine alla sua effettività. Un'analisi comparata, dunque, consente al giurista (dell'economia) di suggerire compendi disciplinari che evitino gli errori del passato, come una regolazione eccessivamente rigida, che soffoca l'impresa, o al contrario troppo permissiva, che favorisce abusi di potere economico. Viene in evidenza, conseguentemente, come la sua decisione interpretativa non è mai puramente tecnica, ma assume inevitabilmente una dimensione politica, perché incide sulla distribuzione delle risorse, sull'assetto dei mercati e sulla tutela dei cittadini. Il giurista deve, quindi, esercitare una particolare sensibilità critica, valutando gli effetti concreti delle norme non solo sul piano giuridico, ma anche sul piano economico e sociale. Emerge, a tale riguardo, uno dei tratti tipici del diritto dell'economia – sul quale si avrà modo di argomentare anche più oltre – cioè, la costruzione di un dialogo intere trans- disciplinare con l'economia, la sociologia, le scienze

attuariali, la demografia e la scienza politica, al fine di formulare regole capaci di resistere alle sfide della globalizzazione e delle nuove tecnologie. Si può evidenziare, inoltre, come il giurista dell'economia svolge una funzione, per dir così, di "memoria storica": ricordare come certe soluzioni adottate in passato abbiano portato a distorsioni o squilibri permette di costruire parametri preventivi al fine, per l'appunto, di evitare che ricorrano i medesimi errori. Un esempio può essere rinvenuto nelle politiche di privatizzazione e liberalizzazione: il giurista è chiamato ad analizzare se esse abbiano realmente aumentato l'accesso al mercato o, al contrario, favorito nuove concentrazioni di potere economico: di tal che appare sempre valida la tesi della *sunset clause* quale strumento di verifica di una determinata legislazione con la previsione dell'abrogazione automatica o consequenziale nel caso di inefficienza del sistema o dell'istituzione considerata³³.

In questo quadro, il contributo del giurista risulta essere indispensabile per garantire che la regolazione del mercato non sia il frutto di impulsi contingenti o di pressioni lobbistiche, ma si fondi su una visione coerente con obiettivi di lungo periodo. Potrebbe dirsi, dunque, che il giurista dell'economia diventa un mediatore tra tecnica e politica, tra principi astratti e realtà concreta, tra tradizione giuridica e innovazione normativa. Il suo compito è contribuire a delineare un diritto dell'economia che non sia mera somma di divieti e autorizzazioni, ma uno strumento efficace per

³³ H. HAMNER HILL, *Self-Reference, Self-Empowerment and the Validity of Basic Norms*, in A. PECZENIK, F. STEINER (eds.), *Proceedings of the 21st IVR World Congress*, Lund (Sweden), 12-17 August 2023, Stuttgart, 2004, 99; N. RANGONE, *The Quality of Regulation. The Myth and the Reality of Good Legislation Tools*, in *Italian Journal of Public Law*, 1, 2012, 103; S. RANCHORDAS, *Innovation Friendly Regulation: The Sunset of Regulation, The Sunrise of Innovation*, in *Jurimetrics*, 2015, 218 ss.; G. LUCHENA, *Le clausole di salvaguardia nella finanza pubblica (Equilibrio della legge di bilancio, vincoli europei, spesa pubblica)*, Bari, 2017, 129 ss.

promuovere un mercato giusto, aperto e rispettoso della dignità della persona.

Un esempio paradigmatico di come il diritto dell'economia sia diventato un elemento strutturante dei mercati e delle istituzioni dell'economia è rappresentato dal diritto dell'Unione europea, ormai pervasivo ed imprescindibile ordinamento (essendo esso stesso diritto nazionale) che innerva la legislazione interna: qui la funzione ordinante si esprime sia nella creazione e nella tutela di un mercato interno basato sulla libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali³⁴, sia nell'adozione di politiche di concorrenza e di regolazione settoriale. Allo stesso tempo, la dimensione sociale dell'ordinamento europeo introduce vincoli e finalità ulteriori, come la coesione economica e sociale, la protezione dell'ambiente e la tutela dei diritti fondamentali³⁵. Non sempre, invero, in quest'ultimo caso, la legislazione economica ha riservato il dovuto spazio alla tutela sociale anche perché il riparto delle competenze fra Unione europea e Stati membri assegna la tutela dei diritti sociali agli Stati nazionali, pur dovendosi rimarcare l'accresciuta propensione europea verso forme di tutela più ampie, di sostegno agli Stati o alle imprese in difficoltà³⁶.

La funzione ordinante del diritto dell'economia, dunque, consiste nel fornire la struttura entro cui l'attività economica si svolge, orientandola verso obiettivi che trascendono il mero profitto da parte del soggetto

³⁴ R. TORINO, *The Internal Market. Short History and Basic Concepts*, in ID. (ed.), *Introduction to European Union Internal Market Law*, Roma, 2017, 1 ss.

³⁵ J. KROMMENDIJK, D. SANDERINK, *The role of Fundamental Rights in the environment case law of the CJEU*, in *European Law Open*, 2, 2023, 616 ss.; C. WARNOCK, B.J. PRESTON, *Climate Change, Fundamental Rights, and Statutory Interpretation*, in *Journal of Environmental Law*, vol. 35, issue 1, 2023, 47 ss.; J.R. MAY, *Environmental Human Rights: a critical comparative view*, in *Comparative Environmental Law*, 8th July 2025, 118 ss.

³⁶ S. CAVALIERE, *La flessibilizzazione razionalizzata degli aiuti di Stato. La regolazione per incentivi nell'era della programmazione dell'economia*, Bari, 2025, 143 ss.

privato. Essa opera attraverso una combinazione di norme, istituzioni e valori, e richiede un costante aggiornamento alla luce delle trasformazioni tecnologiche, delle dinamiche globali e delle esigenze sociali emergenti. Il giurista dell'economia, in questo ambito, ha il compito non solo di interpretare le norme esistenti, ma di contribuire alla progettazione di un ordinamento economico giusto, efficiente e sostenibile.

3. Una possibile tassonomia dello studio del diritto dell'economia. Tradizioni giuridiche, ruolo delle istituzioni sovranazionali e relazione tra modelli economici e sistemi giuridici. L'interazione tra diritto interno, diritto europeo e diritto internazionale dell'economia

Nella disamina delle dottrine del diritto dell'economia possono cogliersi taluni elementi ricorrenti, che contribuiscono a fornire una base di ricerca condivisa almeno nelle sue linee essenziali e in talune traiettorie d'indirizzo culturale. Tali elementi emergono, in particolare, dall'interazione tra principi giuridici e dinamiche economiche, nei quali si pone in luce l'equilibrio tra libertà di mercato e intervento pubblico.

Almeno per quanto concerne gli Stati europei, si riscontra una costante tensione tra l'esigenza di armonizzazione normativa a livello sovranazionale e la salvaguardia delle specificità giuridiche nazionali, con un ruolo crescente delle istituzioni europee nella definizione di regole comuni, tratto particolarmente evidente negli ultimi anni a seguito del riassetto delle relazioni multilaterali.

In questo contesto, le diverse scuole di pensiero contribuiscono a delineare modelli interpretativi che, pur nella loro eterogeneità, convergono su tematiche rilevanti quali la regolazione dei mercati, la tutela

della concorrenza e la sostenibilità economica e sociale, che affiorano con crescente evidenza in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici.

Vi è una linea continuità riscontrabile in numerosi lavori che hanno affrontato il tema della natura del diritto dell'economia a tutte le latitudini, contribuendo ad arricchirne la trama concettuale. Tale continuità si manifesta, ad esempio, nell'analisi delle interazioni tra diritto ed economia, specchio, per così dire, del processo di evoluzione degli ordinamenti giuridici dinanzi alle trasformazioni dei sistemi economici e sociali³⁷.

In particolare, gli studi comparati hanno messo in luce come, pur nelle differenze di approccio e di contesto, vi siano principi trasversali che guidano la disciplina giuridica dell'economia come, ad esempio, la tutela dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati, la trasformazione dell'economia globale, il tentativo di modificare l'assetto capitalista, e così via. L'approfondimento di tali tematiche ha favorito un dibattito sempre più articolato, che coinvolge non solo giuristi ed economisti, ma anche *policy makers* e istituzioni internazionali, testimoniando la centralità del diritto dell'economia nel governo dei processi globali.

³⁷ V. almeno di C. GAUDREAU, *Droit et économie politique*, in *Relations Industrielles*, 4, 1952, 266 ss.; U. PAGANO, *Economia e diritto*, in A. BOITANI, G. RODANO (a cura di), *Relazioni pericolose. L'avventura dell'economia nel pensiero contemporaneo*, Roma-Bari, 1995, 291 ss.; J.R. COMMONS, *Droit et économie*, in *Économie et institutions*, n. 8, 2006, 119 ss.; E.-J. MESTMÄCKER, *Libertà di concorrere e benessere. Un contributo di storia delle idee sulla relazione fra economia e diritto*, in *I-lex*, n. 21, 2014, 147 ss.; S. LANDINI, *Tra economia e diritto. L'opera di Camillo Viterbo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2, 2005, 501 ss.; J.A. GUTIERREZ OSSA, G. SIERRA SPINA, *Elementos fundamentales del derecho y la economía desde una perspectiva global*, in *Semestre económico*, 22, 2008, 149 ss.; L. TORCHIA, *Diritto ed economia fra Stati e mercati*, Napoli, 2015; R. RIVERO ORTEGA, *Derecho administrativo económico*, 2018, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2018, 13 ss.; G. BELLANTUONO, U. IZZO (a cura di), *Il rapporto tra diritto economia e altri saperi: la rivincita del diritto*. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019, Trento, 2022.

Molteplici sono le modalità di una possibile o potenziale tassonomia delle dottrine volte a ricercare la natura e la configurazione identitaria del diritto dell'economia.

Una di queste può essere individuata nella disamina delle differenti aree culturali e giuridiche nelle quali tali dottrine hanno preso forma, portando con sé le tradizioni di ciascuna area di riferimento. Questo processo ha dato origine a una pluralità di modelli normativi che, pur presentando specificità proprie, si sono spesso influenzati reciprocamente attraverso un continuo scambio di categorie giuridiche e di teorie. Si possono riscontrare intersezioni tra il modello di *civil law*, caratterizzato dall'importanza del diritto codificato, e quello di *common law*, incentrato sulla giurisprudenza e sulla flessibilità interpretativa. Allo stesso modo, gli ordinamenti giuridici di ispirazione socialista e le esperienze giuridiche dei Paesi emergenti hanno contribuito a diversificare il panorama del diritto dell'economia, arricchendolo di soluzioni normative originali. Tale confronto tra tradizioni giuridiche diverse non solo favorisce una maggiore comprensione delle dinamiche economico-giuridiche globali, ma stimola anche la ricerca di principi comuni in grado di armonizzare esigenze locali e globali nell'ambito della regolazione economica³⁸.

Altro ancora è il criterio definibile della scelta del modello economico di riferimento all'interno delle costituzioni e della legislazione primaria. Ancora: l'approccio del diritto sovranazionale quale criterio ordinatore dei rapporti economici e della relazione intercorrente tra Stati e Unione europea³⁹. Infine: un approccio di tipo globale che consegna al diritto

³⁸ Sul punto, v. l'interessante ricostruzione svolta da M. ORTINO, *Il diritto dell'economia finanziaria europea e l'approccio pluralista alla regolazione*, in *Rivista della regolazione dei Mercati*, 1, 2019, 135 ss.

³⁹ F. MARTEUCCI, *Théorie économique et constitutionalisme de l'Union*, in *Revue Interdisciplinaire d'études juridiques*, 78, 2017, 127 ss.; B. THÉRET, *Quel fondaments économiques pour une Europe politique démocratique?*, in R. BOYER, *La théorie del la regulation au fil dutemps. Suivre l'évolution*

internazionale dell'economia (quale parte del diritto internazionale che muove i suoi primi passi con la nascita dello stesso diritto internazionale⁴⁰) il polo di riferimento nello studio delle dinamiche giuridiche ed economiche (WTO, Banca mondiale, FMI, cooperazione internazionale, rapporti tra l'Unione europea e paesi terzi, e così via) come nell'approccio alla geopolitica dinanzi all'esplosione della forza commerciale dei Paesi emergenti⁴¹.

Questo svolgimento del confronto e dell'integrazione si manifesta attraverso il dialogo tra ordinamenti giuridici, la circolazione di modelli normativi e la progressiva costruzione di un quadro giuridico sovranazionale capace di rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione economica. In questo contesto, le istituzioni internazionali e sovranazionali, come l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e il Fondo Monetario Internazionale (FMI), svolgono un ruolo chiave nella definizione di *standard* comuni e nella promozione di politiche regolatorie che possano garantire stabilità e coerenza tra sistemi giuridici differenti. Il principio di sussidiarietà, ad esempio, si pone come un criterio fondamentale per bilanciare l'azione regolatoria tra livelli nazionali e sovranazionali, permettendo di preservare le specificità locali senza compromettere l'efficacia di una *governance* economica globale. Allo stesso tempo, l'armonizzazione normativa non si traduce in una mera uniformità, ma piuttosto in un equilibrio dinamico tra convergenza e rispetto delle differenze giuridiche e culturali. Il diritto dell'economia, in

d'un paradigme au gré des transformations des capitalismes contemporaines, La Plaine Saint-Denis, 2018, 237 ss.

⁴⁰ J. WITKER, *op. cit.*, 233 ss.; M. ORLANDI, *Lezioni di diritto internazionale dell'economia*, Napoli, 2009, 31; M. BELAYET HOSSAINI, S. TALUKDER HADI, *International Economic Law and Policy: A Comprehensive and Critical Analysis of the Historical Development*, in *Beijing Law Review*, 9, 2018, 524 ss.

⁴¹ A. SANTA MARIA, *L'odierno diritto internazionale dell'economia*, Torino, 2021, *passim*.

questo senso, si configura come un terreno di sperimentazione e adattamento, in cui la comparazione giuridica e la ricerca interdisciplinare contribuiscono a individuare soluzioni innovative per la regolazione dei mercati, la tutela della concorrenza, la disciplina degli investimenti e la gestione delle crisi economico-finanziarie. Infine, l'evoluzione delle tecnologie digitali e l'emergere di nuove forme di economia, come quella basata sulle piattaforme digitali e sulla *blockchain*, pongono ulteriori sfide al giurista dell'economia, richiedendo una costante rielaborazione dei paradigmi normativi esistenti. Anche in questo ambito, il confronto tra tradizioni giuridiche diverse diventa uno strumento essenziale per elaborare risposte efficaci e inclusive, capaci di bilanciare innovazione, sviluppo economico e tutela dei diritti fondamentali.

4. Elementi per una “storia” del diritto dell'economia. Il processo di interazione tra diritto pubblico e diritto privato. Le trasformazioni della globalizzazione e del sistema delle fonti quale causa del mutamento del ruolo della regolazione giuridica nei processi economici

Il diritto dell'economia troverebbe nei progenitori del diritto commerciale e del diritto amministrativo la sua matrice⁴². Diverse dottrine di numerosi Paesi ne hanno tratteggiato le afferenze e descritto i contenuti essenziali di tale “derivazione”. Perlopiù si tratta della riconduzione della teorica alla base del diritto dell'economia che ne delinea il sostrato privatistico ovvero pubblicistico. Tale connotato appare assai meno rinvenibile nella dimensione della contemporaneità trattandosi, spesso, di un diritto che si

⁴² E. AIMONE GIBSON, A. SILVA WALBAUM, *La noción de derecho económico*, cit., 392 ss.

avvale dell'uno e dell'altro campo del sapere (e, come si vedrà più oltre, non soltanto di quelli) in relazione alle esigenze di adattamento della realtà complessa così come oggi si presenta nello scenario nazionale globale.

Un'impostazione di tipo rigido o di confini invariabilmente delimitati, per così dire, sarebbe difficile da sostenere al tempo presente alla luce, tra l'altro, delle interdipendenze economiche globali (e, quindi, della contaminazione dei saperi) e del mutamento del sistema delle fonti non più dominato dall'*hard law* ma dalle sempre più "presenti" norme di *soft law*⁴³. Anche in questo ambito, in verità, talune trattazioni indulgiano impropriamente sulle fonti del diritto dell'economia senza alcuna valenza scientifica mutuando proposizioni manualistiche, peraltro con difetti di conoscenza dei fondamenti della teoria generale. Altri studi, al contrario, individuano un sistema delle fonti del diritto dell'economia molto più articolato, calato, per l'appunto, nella complessità del presente, nel quale vengono in evidenza le problematiche più significative della contemporaneità giuridica connotata dalle difficoltà intrinseche al processo di sovranazionalizzazione delle fonti e della relativa incertezza classificatoria⁴⁴. Il sistema delle fonti *del* diritto dell'economia non è disgiunto dalle vicende connesse al problema della pluralità delle fonti da applicare relativamente a una determinata materia o situazione giuridica dato che su quella convergono fonti sia interne sia provenienti da altri ordinamenti: e, a maggior ragione, in un campo dinamico come quello dell'economia tale complessità costituisce un "aggravio" dal punto di vista sia ricostruttivo sia interpretativo. In definitiva, le fonti di produzione del diritto del diritto dell'economia, potrebbe dirsi la gran parte di esse, sono

⁴³ G. SABATINO, *I paradigmi giuridici della pianificazione per lo sviluppo. Un'indagine di diritto comparato dell'economia*, Trento, 2022, 23.

⁴⁴ F. MAIMERI, *Le fonti nel diritto dell'economia*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, n. 3, 2021, 349 ss.

spesso funzionali al raggiungimento di obiettivi specifici o necessitate da situazioni contingenti o, ancora, influenzate da contesti o frangenti inerenti agli sviluppi del cosiddetto diritto globale⁴⁵: con ciò, invero, ci si allontana dalla matrice costituzionale e dalla normatività dei Testi fondamentali, sminuendo il “valore” dei principî presenti nelle costituzioni moderne. Questo approccio è altresì funzionale all’obiettivo politico dell’instaurazione di determinati modelli economici e alla conformazione di forme del governo economico che riducono lo spazio di azione dei pubblici poteri, in molti casi lasciando campo libero alla capacità creativa del giudice anche in materia economica⁴⁶. Questa è la ragione per cui appare necessaria una disamina della c.d. costituzione economica al fine di restituire a tale fonte del diritto dell’economia la sua più giusta, e, potrebbe dirsi, “naturale” collocazione.

Inoltre, le analisi giuridiche dell’economia si svolgono anche al di fuori del suo perimetro, per dir così, tipicamente giuridico, ma si avvalgono anche degli altri saperi e conoscenze che consentono una maggiore accuratezza dell’analisi medesima. Su questo versante, le proposizioni mutano angolo visuale nella dimensione europea con una virata, per così dire, su categorie

⁴⁵ L. AMMANNATI, *Oltre gli Stati verso un diritto globale. Protagonisti e strumenti della globalizzazione giuridica*, in *Riv. St. Pol. Intern.*, n. 3, 2011, 466 ss.; F. RIMOLI, *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica*, in *Rivista Aic*, https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003.2010/materiale/anticipazioni/dirittifondamentali/index.html.

⁴⁶ Sulla “creatività” del giudice e sul ruolo del giudice in campo economico, v. le diverse posizioni della dottrina: tra gli altri, A. GUSMAI, *Il valore normativo dell’attività interpretativo-applicativa del giudice nello Stato (inter)costituzionale di diritto*, in *Rivista Aic*, n. 3, 2014, 1 ss.; L. FERRAJOLI, *Contro la giustizia creativa*, in *Questione giustizia*, n. 4, 2016; G. DALFINO, *Giurisprudenza “creativa” e prevedibilità del “diritto giurisprudenziale”*, in *Giusto Proc. Civ.*, n. 4, 2017, 1023 ss.; R. PARDOLESI, G. PINO, *Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza*, in *Foro It.*, n. 3, 2017, 113 ss.; V. SPEZIALE, *Il “declino” della legge, l’“ascesa” del diritto giurisprudenziale e i limiti all’interpretazione giudiziale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2018, 181 ss.; G.M. FLICK, *Il giudice e l’impresa, Economia e diritto: un rapporto difficile*, Milano, 2025;

concettuali non immediatamente riconducibili alla scienza giuridica (è per tale ragione, del resto, che il giurista dell'economia si avvale anche dell'apporto di altri saperi): spesso il diritto migra verso territori che ne determinano la quasi irrilevanza facendo posto alla tecnica quale elemento principale della regolazione giuridica. Anche questo aspetto, al quale si fa sovente riferimento negli studi giuseconomici, merita di essere considerato secondo diverse latitudini, svincolando, possibilmente, l'analisi dalle mere esigenze della finanza per addentrarsi con maggiore consapevolezza del giuridico nelle dinamiche trasformative proprie dell'età delle tecnologie: ausilio al mondo del diritto o dominio sul giuridico? Questioni di grande rilievo che si dipanano nello scenario dell'avanzamento delle tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale che hanno rivoluzionato il rapporto tra diritto e progresso e, fondamentale, tra politica ed economia. che le tecnologie siano un elemento imprescindibile della società contemporanea è fuor di dubbio ma il loro uso necessita del giuridico, soprattutto in campo economico, non soltanto in chiave regolatoria ma di garanzia delle situazioni giuridiche di rilievo costituzionale quale portato delle tradizioni costituzionali comuni all'interno dello spazio sovranazionale e globale.

Sta di fatto che la globalizzazione ha svilito la funzione propria del diritto (di fatti depotenziandola), quale strumento del «comando»⁴⁷ della realtà sociale. A maggior ragione nel campo economico dove il tentativo di neutralizzazione del diritto costituisce uno degli architravi del pensiero politico *mainstream*. Dopo anni di supino adagiarsi su tali teoriche, con le gravi conseguenze occorse sul piano della tutela dei diritti fondamentali ed economico-sociali, nella contemporaneità il diritto dell'economia trova, in generale, nella rivendicazione del ruolo del diritto una delle sue più

⁴⁷ G. LUCHENA, *Nuove tecnologie e regolazione del mercato*, in *Assicurazioni*, n. 2, 2025.

significative linee di indirizzo: non appare più sufficiente soffermarsi sui singoli istituti giuridici per determinarne l'oggetto ma occorre addentrarsi in un'analisi che tenga conto degli sviluppi del fenomeno economico-sociale (il vero elemento che consente di tratteggiare i profili storico-evolutivi del diritto dell'economia) come determinato dalla c.d. costituzione economica materiale in quanto fondamento dell'ordine giuridico economico⁴⁸ oppure, per l'appunto, in quanto ordine costituzionale dell'economia⁴⁹.

Dal diritto (pubblico) dell'economia quale «disciplina che studia i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dal diritto per l'intervento pubblico nell'economia», il cui oggetto consisterebbe nella ricostruzione sistematica dei principi, delle norme e degli istituti giuridici che regolano le funzioni (atti e competenze con i quali «si elaborano, si decidono e si attuano gli interventi pubblici nell'economia»), i soggetti (cioè l'organizzazione pubblica) e le sfere d'intervento (i «settori nei quali si sviluppa concretamente l'azione di indirizzo, di direzione e di controllo dei pubblici poteri»⁵⁰), si giunge a considerare la matrice del diritto dell'economia, innanzi tutto, nelle disposizioni della c.d. costituzione economica.

Ne consegue che il riferimento alla c.d. costituzione economica rappresenta il *terminus a quo* necessario dell'analisi giuridica dell'economia, a maggior ragione nei tempi attraversati da transizioni e da trasformazioni che ne consentono di “riscoprirne”, per così dire, l'attualità⁵¹, rappresentando anche l'ancoraggio valoriale della comunità politica. Oltre tutto, com'è noto, la c.d. Costituzione economica non è altro che

⁴⁸ M.-A. FRISON-ROCHE, *Les différentes natures de l'ordre public économique*, in *Archiv de philosophie du droit*, n. 58, 2015, 105 ss.

⁴⁹ F. SAITTO, *Economia di mercato e regolazione statale: la controversia tedesca sulla Wirtschaftsverfassung e il “posto” dell'art. 41 Cost.*, in *Ianus*, n. 5, 2011, 9 ss.

⁵⁰ G. QUADRI, *op. cit.*, 9.

⁵¹ S. STAIANO, *op. cit.*, 274.

l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione, alla luce dei differenti periodi storici e delle alterne maggioranze politiche presenti in Parlamento (la ricordata visione dinamica del diritto dell'economia in chiave istituzionale). E, in effetti, la limitata considerazione del diritto pubblico dell'economia quale disciplina autonoma scontava proprio il limite derivante dalla amministrativizzazione dell'economia⁵².

5. La relazione tra libertà economica, intervento pubblico e finalità sociali: utilità sociale, tutela dell'ambiente e diritti fondamentali. Il ritorno dell'intervento pubblico nell'economia in risposta alle crisi contemporanee

La ricostruzione delle teorie del diritto dell'economia, nella dottrina italiana, muove, come ovvio, dalla sua peculiare e robusta tradizione giuridica. In una prima fase, il diritto (pubblico) dell'economia non è stato considerato se non in termini di «disciplina oggettuale (avente) validità conoscitiva, e, se si vuole, didattica, non una validità oggettiva»⁵³, tesi che, in quel momento storico, riscuoteva il dovuto successo.

E, dunque, «oggetto del diritto del diritto dell'economia non può dunque essere costituito se non da quegli istituti dei settori di normazione che si usano indicare come di “diritto pubblico” che siano *direttamente* volti alla disciplina di eventi *specificamente* economici. Il diritto pubblico dell'economia nel senso di disciplina giuridica oggettuale trova in questi istituti il proprio contenuto. Ne deriva che restano fuori dal diritto pubblico dell'economia tutti gli istituti che, pur potendo avere

⁵² A.I. ARENA, “Nuovo corso” dell'economia pubblica e principi costituzionali. Brevissime considerazioni, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3, 2021, 528 ss.

⁵³ M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, cit., 16.

rilevantissima importanza dal punto di vista delle valutazioni economiche, non sono specificamente attinenti all'economia»⁵⁴.

L'assorbimento del diritto pubblico dell'economia nel più comprensivo e moderno diritto dell'economia non significa espungere dalla disamina la matrice della costituzione economica come complesso di norme di attuazione dei principi in termini di strumento di conformazione delle altre norme giuridiche: parametro che deve trovare concreta attuazione nella legge o negli atti normativi. Ne derivano problematiche connesse all'eventuale coesistenza fra due principi che richiede, pertanto, un'opera di bilanciamento che può essere individuata nella proporzionalità quale "tecnica" che consenta di ridurre al massimo possibile il sacrificio di un soggetto rispetto ad un altro. Il "meritevole di tutela", dunque, come individuato nella costituzione economica (si pensi alla garanzia dei diritti dei lavoratori, agli studenti, e così via), trova nei principi costituzionali l'allusione «ad una compenetrazione tra pubblico e privato» al fine di realizzare gli obiettivi di «giustizia sociale, di equità, di democrazia pluralista, di partecipazione che (...) ambiscono a puntellare (...) la stabilità di una società»⁵⁵.

È la c.d. costituzione economica ad essere l'anello di congiunzione, se non il presupposto, o il perno, anche dell'azione amministrativa in funzione degli obiettivi contenuti nel Testo: ogni azione, intervento, misura non può che derivare dal nucleo degli elementi valoriali e dai principi contenuti nella Costituzione. La parabola della c.d. costituzione economica – pur con tutte le cautele del caso (cioè, pur non potendosi considerare la medesima avulsa né dal contesto europeo ove il modello economico di riferimento che riflette il contesto giuridico-economico nel quale prevale l'orientamento

⁵⁴ M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, cit., 17.

⁵⁵ Q. CAMERLENGO, *Costituzione economia società*, Bari, 2017, 17.

liberista né da quello internazionale) – pare sia, oggi in una fase ascendente (ivi compreso il vituperato art. 43 Cost. che, ad esempio, in materia di transizione ecologica e innovazione sociale, rivela sua straordinaria capacità di adeguamento alle istanze economiche sociali scaturite dall'impronta *green* innestata dalle politiche europee⁵⁶), avendo concluso la fase discendente della parabola innescata dal neoliberismo e dall'anarcocapitalismo o dal turbocapitalismo. Solidarietà, coesione, sviluppo costituiscono il triangolo operativo di un tracciato che riecheggia i contenuti dell'originaria Costituzione economica in un momento in cui la stessa Unione europea cerca di ritrovare sé stessa, anche attraverso le misure economiche che ha provato a fornire in termini di risposta «unitaria e solidale» alle crisi⁵⁷.

La c.d. Costituzione economica, infatti, ha convissuto criticamente con i dettami della politica economica del diritto⁵⁸ e della *law and economics* (nonché di altre correnti di pensiero che ne hanno indebolito la normatività per far posto a dinamiche di esclusione del giuridico): essa è stata, per dir così, erosa nella parte in cui l'attività economica privata incontra i limiti della dignità umana e della programmazione. Un terreno parzialmente recuperato per effetto delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che pone un limite al potere dei mercati prevedendo il contemperamento dello svolgimento dell'attività economica privata anche con la tutela della salute e dell'ambiente e “abilitando” il legislatore a programmare e a coordinare le attività economiche pubbliche e private alla tutela ambientale. La c.d. Costituzione economica ritrova,

⁵⁶ T. FAVARO, *Pubblico, privato e collettivo: la transizione ecologica tra società e comunità*, in M. PASSALACQUA (a cura di), *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, cit., 328 ss.

⁵⁷ S. GIUBBONI, *Forme di crisi e modelli di solidarietà nell'Unione europea*, in *Le Corti ombre*, n. 3, 2022, 631 ss.

⁵⁸ G. LUCHENA, *Autorità indipendenti e costituzione economica*, in C. IANNELLO (a cura di), *Le autorità indipendenti tra funzione regolativa e judicial review*, Napoli, 2018, 19 ss.

così, uno slancio inaspettato perché l'ascesa della concorrenza incontra un freno negli elementi extraeconomici che non possono essere sovrastati dalle ragioni del mercato. Il sistema ad economia mista è volto non soltanto a garantire l'esercizio dell'iniziativa economica privata ma anche a prevedere il diritto dello Stato ad intervenire nell'economia sia in qualità di imprenditore (costituendo imprese per finalità di interesse pubblico o "subentrando" ad imprese in difficoltà o in crisi assumendone il controllo totale o parziale) sia nella sua funzione di incentivatore/promotore dello sviluppo economico e territoriale. Esso crea e distribuisce valore attraverso strumenti che pongono una sfida epocale. La catena del valore è oggi giuridicamente affastellata da un *moto* concentrico il cui asse di riferimento è lo sviluppo economico non avulso da fattori ambientali, sociali ed istituzionali al punto da innervare la normazione multilivello generale e settoriale, in nome del perseguimento delle suddette finalità extraeconomiche o comunque non solo economiche. Così, ad esempio, l'innovazione tecnologica, la gestione delle risorse umane e dei servizi pubblici sono fra i punti di elezione della nuova strategia di innalzamento del vantaggio competitivo. Questa è la ragione per cui la catena del valore costituisce lo strumento di riferimento per consentire all'entità impresa di porsi nel mercato in una posizione di competitività nello scenario globale: ciascun anello della catena diviene un elemento fondamentale per realizzare la progettualità demarcata dalla programmazione sovranazionale che caratterizza la stagione di un nuovo progetto collaborativo fra Stati e fra Stati e Unione europea⁵⁹.

Invero, la c.d. Costituzione economica, com'è pacifico, assegna alle finalità sociali, all'utilità sociale, alla tutela della salute e dell'ambiente un ruolo di

⁵⁹ G. LUCHENA, *Programmazione multilivello dell'economia e condizionalità*, in *Federalismi.it*, 2 febbraio 2022.

preminenza, in ragione dei *compiti* assegnati al legislatore rivenienti dal principio di cui all'art. 3, c. 2, Cost.: interventi non neutrali né sporadici ma diretti e strutturati per la garanzia dei diritti delle collettività. Tra l'altro, il proponimento è quello di tenere insieme le forze provenienti dal mercato con le istanze della società civile in modo da consentire di porre le premesse per fornire eguali opportunità a tutti al fine di consentire lo sviluppo delle proprie potenzialità.

Si tratta di proteggere il «primato della libertà e della società civile che richiede che lo Stato sussidiario debba rendersi funzionale ad esse» e come «elemento pervasivo e ispiratore» delle «norme fondamentali della convivenza e dell'organizzazione sociale come quelle che valorizzano la persona e l'autonomia delle formazioni sociali»⁶⁰.

Un progetto che va oltre il *pursuit of happiness* per promuovere le *chances di vita* come garanzia del più ampio godimento dei diritti civili e di opportunità di benessere, secondo la nota teoria elaborata da Ralf Dahrendorf nella *Libertà che cambia* (1981)⁶¹. Tale teoria presuppone una società aperta che può consentire opportunità sempre più ampie, per un numero crescente di persone. Sul piano economico, lo Stato deve porsi l'obiettivo di ricercare i mezzi necessari per garantire livelli di vita soddisfacenti e solidi nel tempo. Per garantire tali condizioni, Dahrendorf, ad esempio, propone il reddito minimo garantito quale condizione di base per il raggiungimento di risultati per superare il principio dell'eguaglianza formale, obiettivo trasversale che attraversa, anche in questo caso, più saperi e più discipline giuridiche ivi compresa il diritto dell'economia.

La Costituzione italiana, in verità, si spinge anche oltre dato che, sempre alla luce del disposto di cui all'art. 3, c. 2, Cost. non si limita a garantire

⁶⁰ P. DE CARLI, *Sussidiarietà e governo economico*, Milano, 2002, 3-4.

⁶¹ R. DAHRENDORF, *La libertà che cambia*, Roma-Bari, 1981.

eguali trattamenti a tutti ma richiede interventi positivi per realizzare l'eguaglianza sostanziale che la società economica determina materialmente nelle sue dinamiche. Le limitazioni previste dal comma 2 dell'art. 41 Cost., ad esempio, non sono da intendersi quali limiti funzionali alla realizzazione di un determinato modello economico: le libertà economiche, invero, «non avrebbero la stessa assolutezza delle libertà individuali» perché «funzionalizzate al perseguimento dell'utilità sociale»⁶². L'aver posto sullo stesso piano l'economia privata e quella pubblica, poi, escluderebbe in radice l'intenzione di affermare il modello economico dell'economia sociale di mercato dato che quest'ultimo è diretta attuazione dell'economia di mercato. Le modifiche introdotte all'art. 41 Cost. dalla legge costituzionale n. 1 del 2022⁶³ specificano la rinnovata attenzione nei confronti delle questioni ambientali e della salute: la tutela dell'ambiente (in combinato disposto con l'art. 9 Cost., come modificato) e della salute quali limiti all'iniziativa economica privata costituiscono un elemento di novità nello scenario considerato. La finalizzazione delle attività economiche pubbliche e private, oltre che alla utilità sociale, anche ai fini ambientali rappresenta un significativo segnale della svolta in termini di programmazione dell'economia in chiave ambientale.

Vero è che la c.d. costituzione economica nazionale, pur non offrendo «elementi di novità» rispetto al passato anche perché «raccolgeva e consolidava esperienze» pregresse⁶⁴, tuttavia «appare aperta a diversi sviluppi, non trascurando del tutto la dimensione della libera iniziativa economica, ancorché non certo al centro delle preoccupazioni dei costituenti»; ed è altrettanto vero che la c.d. «costituzione economica

⁶² R. BIN, *Capire la Costituzione*, Roma-Bari, 2013, 59.

⁶³ M. TRITTO, *I limiti all'iniziativa economica privata e la salvaguarda delle generazioni future alla luce delle recenti modifiche alla Costituzione*, in *Riv. Corte conti*, I, 2022, 64 ss.

⁶⁴ N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 1998, 23.

europea”, «pur affermando esplicitamente i valori dell’economia di mercato, non manca di riconoscere un notevole peso all’equità sociale e agli interventi pubblici diretti a perseguirla (richiedendo solo che tali interventi si realizzino non in spregio degli equilibri finanziari) in direzione dell’economia sociale di mercato»⁶⁵. In tal caso, i limiti della Europa sociale sono ancora ben evidenti nelle scelte politiche compiute, nonostante i tentativi di “riequilibrio” rilanciati dalla Commissione europea nella fase della pandemia, ma pur sempre “limitati”, per così dire, dal riparto delle competenze fra UE e Stati membri che, com’è noto, assegna a questi ultimi quella in materia di tutela dei diritti sociali.

In questa prospettiva, potrebbe dirsi mediana, si può trovare, almeno osservando le politiche europee dei tempi a noi più vicini, un comune punto di approdo con riferimento alla prospettiva della socialità⁶⁶ e delle finalità ambientali rintracciabili nell’art. 41, c. 3, Cost., e a tratti “promossa” o puramente e semplicemente “considerata” dalla c.d. costituzione economica europea. Questa visione, definibile *conciliativa*, in una prima fase si profila come un puro e semplice manifesto o una petizione di principio, mentre oggi sembra essere valorizzata dagli interventi che l’Unione europea e gli Stati assumono per programmare la ripresa dell’economia messa in crisi della pandemia da covid-19.

Se si osserva, poi, il combinato disposto di cui agli articoli 42 e 43 della Costituzione, gli elementi di “novità” riemergono nella misura in cui la posizione dello Stato rispetto sia alla proprietà (invero anche nel TFUE è indifferente il regime proprietario dell’impresa) sia alle acquisizioni

⁶⁵ N. LUPO, *La tutela del mercato, della concorrenza e dei consumatori nei processi legislativi: alcune considerazioni*, in G. RIVOSCHICHI, M.L. ZUPPETTA (a cura di), *Governo dell’economia e diritti fondamentali nell’Unione europea*, Bari, 2010, 23.

⁶⁶ Sul punto, v. le riflessioni svolte da F. GABRIELE, *Democrazie e potere economico fra dimensione sociale, sussidiarietà e controlimiti*, in *Rivista Aic*, n. 3, 2018, 30 settembre 2018, 1019 ss.

singolari riguadagna terreno considerando l'ampio intervento diretto oggi "necessitato" dagli eventi occorsi negli ultimi tempi: acciaio, *asset* strategici, filiere di valore assumono una configurazione giuridico-economica nella quale la presenza dello Stato è strategicamente presente e determinante. Non solo, ma proprio la prospettiva ambientale restituisce allo Stato un ruolo di promozione attiva dello sviluppo a guida centralizzata (come nel caso dell'Unione europea).

6. La proiezione globale e l'impatto con la c.d. costituzione economica. Il modello economico europeo e il "posto" del diritto dell'economia. Il processo di sovranazionalizzazione delle decisioni economiche e la riduzione dello spazio regolativo degli Stati. I conflitti tra il governo democratico dell'economia e le logiche della globalizzazione finanziaria

La proiezione ultrastatale mette però in crisi il modello economico scaturito dalla c.d. Costituzione economica. Il processo della globalizzazione e dell'integrazione europea hanno certamente agito da freno alle potenzialità di sviluppo dei contenuti della c.d. costituzione economica. Elementi esogeni ad essa, talvolta, concettualmente estranei hanno "integrato" di elementi fattuali/economici incidenti sulla struttura e sui contenuti della costituzione economica, "pensata" *anche* quale solido fondamento giuridico che consegna alle generazioni future «un nucleo forte di elementi caratterizzanti i diritti economici, quali il diritto al lavoro e la libertà professionale, il diritto di iniziativa economica, il diritto di proprietà»⁶⁷.

⁶⁷ G. COLAVITTI, *op. cit.*, 611.

La Costituzione, dunque, come accennato, aperta ad ogni possibile sviluppo quanto all'economia, che dovrebbe tuttavia rimanere “ferma” dinanzi alla tutela dei diritti sociali e della dignità umana, ha dentro di sé gli elementi e le potenzialità del suo stesso rinnovamento anche dinanzi alle modificazioni strutturali innescate dall'ordine giuridico europeo e internazionale⁶⁸.

I fondamenti dell'intervento pubblico nell'economia di cui all'art. 3, c. 2, Cost.⁶⁹ irradiano il loro potenziale applicativo all'interno di tutta la Carta secondo un disegno unitario. La Costituzione insiste nel «richiamare interessi sociali nell'ambito della disciplina dell'economia», così fornendo un'indicazione chiara su un punto e cioè che «la normativa in materia economica non si ispira ad una logica autonoma e differenziata da quella che caratterizza l'intera Costituzione nel suo complesso»⁷⁰.

Essa contiene orientamenti politico-sociali non confondibili affidati alle cure della legge (cioè del legislatore). Le norme costituzionali inerenti all'economia («Rapporti economici»), cioè quelle contenute dall'art. 35 all'art. 47, oltre beninteso agli articoli 53 e 81⁷¹ (come è noto riformato dalla legge cost. n. 1 del 2012⁷²) e 177, c. 2, lett. e) ed m) Cost., sono da considerarsi come un unico *progetto inerente alla disciplina costituzionale dell'economia, non soltanto, dunque, quella concernente i rapporti economici e le imprese*, hanno lo scopo di favorire la più ampia inclusione sia di quelli che ci sono,

⁶⁸ F. SCUTO, *La dimensione sociale della Costituzione economica nel nuovo contesto europeo. Intervento pubblico nell'economia, tutela del risparmio, reddito minimo*, Torino, 2022, 145 ss.

⁶⁹ V. OTTAVIANO, *Il governo dell'economia. I principi giuridici*, in AA.VV., *La costituzione economica, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (diretto da F. Galgano), Vol. I, Padova, 1997, 185.

⁷⁰ M. LUCIANI, voce *Economia (nel diritto costituzionale)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, V, Torino, 1990, 377; ID., *Costituzione, tributi e mercato*, in Apertacontrada.it, 23 luglio 2012.

⁷¹ M. LUCIANI, voce *Economia (nel diritto costituzionale)*, cit., 374.

⁷² G. LUCHENA, *Finanza pubblica*, in E. BANI, F. DI PORTO, G. LUCHENA, E. SCOTTI, *op. cit.*, 349 ss.

sia di quelli che verranno⁷³; assegnano alla Repubblica ineludibili compiti di intervento nell'economia; si propongono cioè di contribuire al programma di trasformazione sociale contenuto nell'art. 3, c. 2. Cost.⁷⁴.

Il diritto dell'era globale ha messo in crisi la normatività della Costituzione sulla base della teorica della costituzione elastica volta a rendere il Testo costituzionale poroso e permeabile, riconsegnando alla mano invisibile – ammesso che ce ne sia una, come direbbe Stiglitz – la determinazione delle regole nel mercato. In definitiva, ciò che, in passato, almeno fino all'esplosione della pandemia, veniva demandato alla regolazione pubblica, e affidato all'autodeterminazione dei comportamenti, il cui “controllo” ricade sotto “amministrazioni” che svolgono con «modalità indipendenti le relative funzioni»⁷⁵, oggi sembra migrare nuovamente verso lo Stato.

Il disegno unitario tracciato dalla Costituzione è stato compromesso dalle spinte centrifughe determinate dal processo di devoluzione all'entità sovranazionale e a quelle globali di talune politiche che, in passato, si identificavano con lo Stato. Un parziale, ma solo apparente, recupero della sua “forza” sembra essere determinato dagli interventi normativi scaturiti dalle crisi che all'inizio di questo secolo hanno modificato il *modus agendi* delle istituzioni sovranazionali, quelle della globalizzazione e quelle statali, consentendo, in particolare a queste ultime, di (ri)collocarsi sulla scena politico-economica con un nuovo impeto programmatico: un ruolo che, tuttavia, è condizionato dai vincoli normativi e fattuali dell'economia

⁷³ E. BETTINELLI, *La Costituzione della Repubblica italiana. Un classico giuridico*, Rizzoli, Milano, 7^a ed., 2009, 14.

⁷⁴ M. LUCIANI, voce *Economia (nel diritto costituzionale)*, cit., 375, *passim*.

⁷⁵ F. CAPRIGLIONE, *Ordine giuridico e processo economico nell'analisi di Law and Economics*, cit., 13. V., inoltre, il prezioso contributo di M. PELLEGRINI, *Autoregolazione e controllo*, in EAD. (a cura di), *Corso di diritto pubblico dell'economia*, cit., 221 ss.

globale che solo in parte possono contribuire alla “guarigione” dello Stato sociale⁷⁶.

Il ciclo storico che percorre la civiltà moderna sarebbe quello della fine dello Stato e, quindi, della sua sovranità⁷⁷, i due concetti – Stato e sovranità – essendo intimamente connessi fra loro, riflesso l’uno dell’altra. Lo Stato ha smesso di agire quale soggetto promotore dell’equilibrio tra ordine e *caos*. Il globalismo economico ha favorito non soltanto l’apertura delle economie nazionali e, allo stesso tempo, anzi, forse, conseguentemente, anche la riduzione dello spazio regolativo pubblico a favore di quello privato, facendo emergere altri valori come il profitto, suo «simbolo» e «sostanza»⁷⁸. Molti sono gli effetti della decomposizione della sovranità economica causata dai “fenomeni” sopra evocati. Sono mutati i processi della decisione politica, ora prodotta in luoghi lontani e virtuali a tutto vantaggio delle policrazie quali «istituzioni sociali (...) forti, particolarmente legate alla produzione economica, ciascuna con proprie finalità e propri obiettivi»⁷⁹.

La spinta eteronoma sulle decisioni in materia economica lascia pochi dubbi sul suo contenuto politico: coordinamento europeo e *governance* economica indicano, per l’appunto, da un canto, la devoluzione agli organi delle istituzioni eurounitarie dell’indirizzo politico attraverso regole di coordinamento funzionali al conseguimento dell’obiettivo della stabilità finanziaria, dall’altro, la dilatazione del *policy-making* anche a settori non

⁷⁶ A.M. NICO, *L'emergenza sanitaria “guarisce” lo Stato sociale dai condizionamenti economici e finanziari?*, in *Dir. Pubbl. eur. – Rassegna online*, n. 1, 2021.

⁷⁷ A. CARRINO, *Prefazione*, in ID., *Il problema della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato*, Soveria Mannelli, 2014, 8.

⁷⁸ A. CARRINO, *Prefazione*, cit., 9.

⁷⁹ R. MANFRELLOTTI, *L’economia è la continuazione della politica con altri mezzi*, in IANNELLO (a cura di), *Sovranità ed economia nel processo di integrazione europea*, *Rass. Dir. Pubbl. Eur.*, 1, 2011, 54.

istituzionali, dando vita ad un stile di governo fatto di interconnessioni fra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, realizzato attraverso il metodo cooperativo. Una rappresentazione palmare della trasformazione indotta dalla globalizzazione: sul piano economico, la premessa è stata la liberalizzazione dei mercati finanziari; sul piano istituzionale, l'abbandono del *government* per dar spazio a quello che è stato definito come il processo di «ammorbidimento delle tecniche di governo»⁸⁰ che, per l'appunto, coincide con il concetto di *governance*: si tratta di una *coincidenza d'intenti* riconducibile al costrutto teorico della *law and economics* che guarda, per dir così, alle microstrutture e alle transazioni singolari. Il governo, così, «diventa *partner* della *governance*» non determinando una linea d'indirizzo politico ma partecipandovi «al pari di chiunque altro»⁸¹, a volte confondendosi, altre volte giocando un ruolo di comparsa, altre ancora nascondendosi dietro l'ineluttabilità dello scenario⁸².

In realtà, si tratterebbe di una *governance* solo apparentemente condivisa con gli Stati benché realizzata con gli strumenti della cooperazione interstatale⁸³: *summit*, accordi intergovernativi, negoziazioni in sede di organizzazioni internazionali, in definitiva una rete di attori, nazionali e

⁸⁰ M.R. FERRARESE, *La crisi tra liberalizzazioni e processi di governance*, in BIFULCO, ROSELLI (a cura di), *Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale*, Torino, 2013, 45-46.

⁸¹ M. DENEULT, *Governance. Il management totalitario*, Vicenza, 2018, 73.

⁸² C. LEBEN, *Hans Kelsen and the Advancement on International Law*, in *European Journal of International Law*, vol. 9, n. 2, 1998, 305 ss.

⁸³ S. BARGIACCHI, *La globalizzazione tra «costituzionalizzazione» dell'ordinamento internazionale e standardizzazione giuridico-economica degli ordinamenti statali*, in ANDÒ, VECCHIO (a cura di), *Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea*, Padova, 2012, 121. L'inaccessibilità della *governance* europea è stata evidenziata, in particolare, da Joseph H.H. Weiler, il quale ha sottolineato come non esista alcuna forma di controllo dei processi regolatori che si svolgono a Bruxelles: cfr. J.H.H. WEILER, *Europa: «Nous coalisons des Etats, nous n'unissons pas des hommes»*, in M. CARTABIA, A. SIMONCINI (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, 2009, 61.

sovrnazionali, i quali agiscono quasi in sostituzione degli Stati medesimi ai fini della realizzazione di obiettivi economici e finanziari transnazionali. Una trasformazione che ha inciso sui processi decisionali ma anche sui contenuti, sulle scelte, sulle priorità, sugli assetti istituzionali.

Sulla opposta sponda concettuale (e politica) è il governo dell'economia. Con l'espressione "governo dell'economia" si designa il «grado di incidenza dell'intervento pubblico» in campo economico in attuazione di un "progetto" non «ideologicamente neutro»⁸⁴ indicato dalla Costituzione. Altre formule interpretative concernenti l'intervento pubblico nell'economia considerano aperte varie opzioni ritenendo la Costituzione un ponte verso il futuro e non escludendo la possibilità che si possa «arrivare ad un modello diverso da quello di partenza»⁸⁵. L'intervento pubblico nell'economia non è concepito come un fattore di freno o di ostacolo all'apertura verso il mercato e alla concorrenza anche in proiezione internazionale. E, infatti, si ritiene, a tale proposito, che la globalizzazione/europeizzazione del diritto abbia (ri)prodotto la "medievalizzazione" della cultura giuridica europea⁸⁶.

Taluni segnali di tale approdo (o deriva, a seconda dei punti di vista) concernono la "nuova politica monetaria europea" e la sostanziale dequotazione dei diritti sociali che hanno accelerato il tramonto dello Stato come comunità politica. La dottrina della fine dello Stato preconizza, dunque, la legittimazione di un nuovo ordine economico, fondato sopra una narrazione mitologica del mercato, un progetto di sostituzione di finalità con altri e diversi "interessi", i quali sembra non coincidano (o non

⁸⁴ F. GABRIELE, *Processi di decisione multilivello e governo dell'economia: alla ricerca della sovranità economica*, in F. GABRIELE, M.A. CABIDDU (a cura di), *Governance dell'economia e integrazione europea*, Volume I, *Processi di decisione e sovranità economica*, Milano, 2008, 4.

⁸⁵ C. LAVAGNA, *Costituzione e socialismo*, Bologna, 1977, 21.

⁸⁶ P. GROSSI, *Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?*, in *Quad. Fiorentini*, 2002, Tomo, I, 39 ss.

debbano coincidere) più con quelli dello Stato. Il tempo presente, infatti, è contrassegnato dal sopravvento delle ragioni dell'economia rispetto a quelle della politica, la prima essendo considerata come una variabile indipendente rispetto alla seconda⁸⁷, segno di una trasformazione anche della forma di Stato, che ha provocato l'inversione delle priorità stabilite dalle costituzioni sociali.

Anche lo Stato monoclasse, rappresentato come neutrale, manifestava tuttavia la sua presenza nell'economia, perlopiù giustificata in termini di «eccezioni» alla regola dell'astensione⁸⁸, in forme dirette ed indirette in molti settori come, ad esempio, nelle ferrovie, nell'industria, nei servizi pubblici, nelle opere pubbliche. Una presenza che diventa poi prevalente, rispetto alla mano privata, subito dopo la Grande guerra e a seguito della crisi del 1929 (è sufficiente ricordare a tale proposito il *Piano Beveridge* e il *New Deal*).

Con l'avvento dello Stato sociale l'intervento pubblico nell'economia si consolida e trova formale riconoscimento costituzionale per quel che concerne non soltanto la gestione di determinati servizi, oggettivamente pubblici⁸⁹, o di determinati settori economici strategici, ma anche la predisposizione di mezzi e la fondazione di istituzioni volti a dare attuazione costituzionale al principio dell'eguaglianza sostanziale. In definitiva, le disposizioni costituzionali concernenti l'economia non si riferiscono soltanto al ruolo dello Stato quale detentore delle leve dell'economia ma anche quale garante di tutte quelle situazioni collettive meritevoli di tutela, verso le quali esso è "obbligato" in forza dell'art. 3, c. 2, Cost.

⁸⁷ M. STEGER, *La globalizzazione*, Bologna, 2016, 69.

⁸⁸ M.S. GIANNINI, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, cit., 40 ss.

⁸⁹ A. SANDULLI, *La nozione di servizio pubblico nella cultura giuridica italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento*, in *Munus*, I, 2025, V, ss.

Non possono non rilevarsi elementi che consentono di affermare come la velocità di trasformazione delle dinamiche socioeconomiche dovute, ad esempio, alle crisi o all'innovazione tecnologica, impatti sulla c.d. costituzione economica “sollecitandola” continuamente ad adattamenti alla realtà effettiva. Al di là della formula evocativa⁹⁰, ciò che rileva è il fatto che la c.d. costituzione economica è l'attuazione della costituzione politica (ancoraggio ai valori della persona umana e della sua dignità⁹¹ ma anche fattore che può determinare la configurazione di un diritto sociale economico⁹²), non potendosi, com'è noto, procedere ad una scomposizione della medesima essendo un unico ed inscindibile atto normativo (Carl Schmitt). A partire dai principi fondamentali fino alle disposizioni sulle attività economiche, dalle regole sulla finanza pubblica alla garanzia dei diritti sociali – solo per fare qualche esempio – la costituzione politica “guida”, traccia linee di indirizzo, orienta il decisore politico verso determinati obiettivi di carattere economico-sociale condensati, per l'appunto, nell'espressione “costituzione economica”. L'insieme delle norme inerenti alla disciplina dell'economia rappresenterebbe il volto «esistenziale» dello Stato costituzionale quale «modello di ordine» (*Ordnungsleitbild*) costitutivo di un certo modello economico⁹³. L'esperienza giuridica indica come la c.d. costituzione economica abbia vissuto fasi alternate nella sua dimensione applicativa, passando da una qualificazione democratico-liberale ad una democratico-sociale⁹⁴, dalla crisi di quest'ultima alla configurazione della costituzione

⁹⁰ M. LUCIANI, *Economia (nel diritto costituzionale)*, in *Digesto*, V, Torino, 1991, 271 ss.; ID., *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, in *Dir. Soc.*, 2011, 636 ss.

⁹¹ E. AIMONE GIBSON, A. SILVA WALBAUM, *La noción de derecho económico*, 396.

⁹² E. AIMONE GIBSON, A. SILVA WALBAUM, *La noción de derecho económico*, 402.

⁹³ F. SAITTO, *op. cit.*, 23.

⁹⁴ G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 139 ss.

economica europea quale tratto della storia economica e politica dell'entità sovranazionale incidente sugli ordinamenti giuridici statali⁹⁵.

Le dinamiche istituzionali insite in questi “movimenti” della storia indicano come la c.d. costituzione economica materiale (maggioranze parlamentari variabili con proprie istanze e piattaforme rivendicative, poteri economici, e così via) abbia “subito” le pressioni della trasformazione dell'economia sovranazionale e globale che ha provocato cambi di prospettiva del diritto dell'economia.

Il passaggio dal “territorio” statale ad uno più ampio, se non virtuale, ha reso la costituzione economica nazionale permeabile rispetto alle fonti provenienti da altri ordinamenti e, anzi, tale circostanza conferma la bontà della teorica della elasticità della c.d. costituzione economica quale tratto distintivo della Costituzione (e, in definitiva, della modernità giuridica) che si adegua o si conforma ai mutamenti sociali.

Tale trasformazione ha reso più fluida la relazione intercorrente tra la c.d. costituzione economica e le altre fonti del diritto⁹⁶, in realtà frutto di una impostazione riconducibile alle proposizioni Ronald Coase inerenti alla «incompletezza dei diritti, così come risultano definiti dalle leggi e ancor più dalle Costituzioni; con la conseguenza che è solo nella concretezza del loro confronto con diritti e interessi contrapposti che si definisce il loro stesso confine»⁹⁷. Viene in evidenza, a tale riguardo, il progressivo adattamento della c.d. costituzione economica ai vincoli finanziari eurounitari, alle politiche di privatizzazione e di liberalizzazione, al

⁹⁵ G. CONTALDI, *Diritto europeo dell'economia*, Torino, 2019.

⁹⁶ L. PATRUNO, *L'elasticità della Costituzione*, Torino, 2012, 4; inoltre, F. PEDRINI, *Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 18 gennaio 2010; E. DE MARCO, “Costituzione economica” e integrazione sovranazionale, in *Federalismi.it*, numero speciale, 5, 2019, 25 ottobre 2019, 89 ss.

⁹⁷ Così G. AMATO, *L'elasticità delle costituzioni rigide*, in *Nomos*, I, 2016, 4.

perseguimento del regime concorrenziale, al rafforzamento delle istituzioni dell'economia, e così via⁹⁸.

Il rapporto tra pubblici poteri, allora, diviene uno dei parametri di valutazione che sottende all'analisi del diritto dell'economia nella misura in cui essi possono indirizzare, e in alcuni casi conformare, l'evoluzione di determinati mercati, anche in termini finalistici inerenti al "recupero" delle funzioni statali nell'economia secondo un orientamento, tipico della scuola tedesca, in base al quale lo Stato non ha perso il suo ruolo in campo economico ma, per l'appunto, ha visto perdere o, in alcuni casi, solo ridefinire le sue funzioni. Uno Stato che, sin dalle proposizioni kantiane sul *Rechtsstaat* «come figura omogenea alla centralità dell'individuo e quindi per molti aspetti insensibile alle "formazioni sociali", donde il primo manifestarsi della "crisi dello Stato"»⁹⁹, ha visto l'alternarsi del suo ruolo in campo economico in ragione delle differenti fasi della storia che hanno caratterizzato le dinamiche degli ordinamenti giuridici.

In definitiva, il diritto dell'economia non può essere accomunato da un'idea di Stato riducibile alla pura e semplice funzione regolativa o configurarlo come una «espressione di una relazionalità normativa» (come nella teorica di Gunnar Folke Schuppert)¹⁰⁰: lo Stato è qualcosa di più, in quanto espressione del politico e, pertanto, anche la nozione di diritto dell'economia, certamente legata all'evoluzione della società e delle istituzioni, non può essere disgiunta né dalla sua forma come suo sviluppo nel tempo (per l'appunto, dinamica) né dagli obiettivi politici che esso si pone (normatività della c.d. costituzione economica).

Ecco che le ragioni di una presunta crisi dello Stato correlata ad una altrettanto presunta crisi del diritto dell'economia, da taluno considerato

⁹⁸ G. DI GASPARE, *Diritto dell'economia e dinamiche istituzionali*, cit., 211 ss.

⁹⁹ A. CARRINO, *La dottrina dello Stato e le sue crisi. Problemi e prospettive*, Modena, 2014, 8.

¹⁰⁰ Cfr. A. CARRINO, *op. ult. cit.*, 15-16.

puramente e semplicemente come diritto delle crisi, si attesta una teorica che, nell'affermare la crisi dello Stato, conseguentemente ne riduce le funzioni in campo economico: dottrina invalsa da almeno cinquant'anni che ha fatto breccia in numerosi ordinamenti giuridici (un'eco, in verità, di teorie che svalutano lo Stato di diritto sia nella versione dell'attualismo che lo assorbe nella morale, sia nello storicismo che lo ha ridotto all'economico¹⁰¹: si tratta di proposizioni che fanno riferimento al periodo dei totalitarismi e delle dottrine, per dir così, più attente alla centralizzazione del potere, critiche che i teorici dell'economia sociale di mercato non mancheranno di evidenziare nel torno della seconda guerra mondiale¹⁰²).

Vi sono, in ogni caso, costrutti teorici che conglobano elementi innovativi sin dagli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, fino a giungere a tempi a noi più vicini. Solo per citarne alcuni a mò di esempio, se ne trova traccia nelle proposizioni da Wilhelm Röpke a Claus Offe: il primo rivendica l'umanesimo in campo economico¹⁰³, il secondo, pur non rifiutando i processi integrativi, riconosce come fondamentale l'azione dello Stato nel campo del *welfare*, delle politiche per l'occupazione, della regolazione pubblica economica e individua come il principale responsabile delle crisi e degli squilibri internazionali l'assetto istituzionale dell'Unione europea¹⁰⁴, troppo vocata alla tecnica e poco o nulla alla dimensione politica.

¹⁰¹ Cfr. l'interessante saggio di A. DI MARTINO, *I rapporti tra la dottrina italiana e quella tedesca durante il fascismo intorno allo Stato di diritto*, in *Rivista Aic*, 1, 2018, 1 ss. e, in part., 42.

¹⁰² G. LUCHENA, *Soziale Marktwirtschaft e costituzione economica "conforme": una rilettura del pensiero giuridico-economico alle radici del modello europeo*, in *PasSaggi cost.*, 2, 2023, 393 ss.

¹⁰³ Fra gli scritti di W. Röpke si segnala il saggio *Presupposti e limiti del mercato* pubblicato nel volume curato da F. FORTE, F. FELICE, *Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato*, Soveria Mannelli, 2010, 119 ss.; E. AIMONE GIBSON, A. SILVA WALBAUM, *La noción de derecho económico*, 294.

¹⁰⁴ C. OFFE, *L'Europa in trappola. Riuscirà l'UE a superare la crisi?*, Bologna, 2014, 69 ss.

In definitiva, il contributo offerto dagli intellettuali, di varia estrazione, alla definizione del diritto dell'economia e sul suo metodo d'indagine, aggiunge un ulteriore tassello alla sua configurazione identitaria che assume una prospettiva ad un tempo diacronica e all'altro, potremmo dire, ordinamentale.

Nel primo caso, si tratta di uno sviluppo della teorica che necessariamente è chiamata a fare i conti con le già richiamate dinamiche che si sviluppano in campo istituzionale e politico-economico, nell'altro, occorre sempre fare riferimento alle radici culturali e storiche che caratterizzano l'evoluzione degli ordinamenti giuridici, il come, cioè, tali ordinamenti traducono in diritto la fenomenologia dell'economico, ne dispongono la regolamentazione, predispongono i controlli sulle attività economiche, stabiliscono le regole dell'iniziativa privata, e così via.

Il criterio-guida, sul piano, metodologico, è quello dell'evidenza della conoscenza scientifica come moto circolare dell'osservazione dai fatti ai principi generali e dai principi generali ai fatti e soprattutto in termini di concezione della medesima come un processo evolutivo in continua trasformazione (Popper). Peraltro, sempre ricordando Popper, la conoscenza scientifica non è mai definitiva ma, per l'appunto, raggiunge livelli di avanzamento per il tramite della confutazione: in questo senso, la confutazione costituisce l'elemento dinamico della ricerca per il tramite della quale si prova ad ottenere risultati in sostituzione o modificazione della proposizione teorica.

Così, il diritto dell'economia viene assunto, in questa prospettiva, come branca del diritto¹⁰⁵ in continuo movimento nelle sue dinamiche evolutive dal punto di vista sia storico sia giuridico: la sua «aspirazione scientifica»¹⁰⁶

¹⁰⁵ A. YRARRÁZVAL COVARRUBIAS, *Orden público económico: ficción o realidad*, in *Revista del Abogado*, 1999, 15, reperibile online al sito www.colegioabogados.cl.

¹⁰⁶ R. MUÑOZ FRAGA, *Derecho económico*, México D.F., 2011, 3.

non viene considerata come risultato conseguito ma, appunto, come processo, poi portato a termine grazie ad elaborazioni sempre più raffinate.

Si tratta, invero, di un'aspirazione che trova i suoi fondamenti in un asserto che muove dal presupposto che economia e società necessitino di una «espressione normativa»¹⁰⁷, cioè di una regolazione pubblica. Questa «espressione normativa» può essere identificata nel diritto dell'economia. Secondo Peter V. Kunz, ad esempio, il diritto dell'economia ha quale suo obiettivo quello di seguire il metodo giuridico tradizionale, che include elementi di interpretazione storica, sistematica e teleologica. Tuttavia, nel delineare le peculiarità del metodo del diritto dell'economia attiene ad alcuni tratti identificativi come l'uso della comparazione giuridica, la praticabilità, cioè l'aspetto pratico quale applicazione della norma del diritto, la considerazione in ordine agli effetti economici e l'interpretazione sistematica. Queste particolarità integrano un altro elemento che, sempre secondo Kunz, attiene alla revisione – la più volte sottolineata funzione adattiva del diritto dell'economia dinanzi alle dinamiche e ai fenomeni sociali ed economici – che comporta la considerazione delle future regolamentazioni allorquando il giurista esamina le norme in vigore e quelle in via di formazione¹⁰⁸. Nello specifico, si pone ancora in evidenza l'approccio interdisciplinare che combina il diritto con l'economia e con altri saperi la regolazione e l'interazione fra normative giuridiche e attività economiche: essa si basa su un'interazione fra discipline che integra principi economici e giuridici per analizzare, strutturare e valutare le normative e gli effetti da queste prodotte.

¹⁰⁷ R. MUÑOZ FRAGA, *op. cit.*, 8.

¹⁰⁸ P.V. Kunz, *Methodische Besonderheiten bei Rechtsanwendungen im Wirtschaftsrecht – Überblick sowie Kritik in Justice - Justiz - Giustizia*, 2, 2012, 2 ss., reperibile online al sito www.richterzeitung.ch.

Si può trarre la constatazione che vi è un approccio economico al diritto che valorizza l'analisi dell'efficienza della normativa che si propone, per così dire, di modellare i comportamenti economici in base ai diritti. Concetti economici come costi, incentivi e benessere vengono applicati a concetti giuridici come responsabilità civile, contratti e concorrenza. In aggiunta, la metodica si concentra sulla disciplina giuridica delle attività economiche, cercando di rispondere alle sfide moderne integrate nelle dinamiche economiche. Come si vede, si tratta di un approccio che attiene alla fondamentale funzione di rendere efficienti le regole giuridiche per garantire un ordine giuridico-economico funzionale alle esigenze delle collettività. Nel diritto della concorrenza, ad esempio, l'efficacia di una norma antitrust viene valutata non solo dal punto di vista giuridico (applicabilità), ma anche economico (impatto sulla competizione).

Il diritto dell'economia, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, ha anche una finalità regolatoria: regolare i mercati per evitare abusi di potere economico (monopoli, cartelli); promuovere l'efficienza economica; garantire equità sociale e protezione di beni pubblici (es. ambiente, consumatori); metodo che si avvale, fra l'altro, che un approccio comparativo, prendendo in prestito strumenti e concetti da altre discipline o ordinamenti per adattarli al proprio contesto.

Vi è poi l'analisi funzionale che attiene per l'appunto alle funzioni che le norme giuridiche devono svolgere nell'economia: trasparenza nel mercato finanziario e stabilità contro i rischi sistemici. La cosiddetta prospettiva sistemica, poi, analizza (di matrice sociologica) il diritto come un sistema interconnesso con altre strutture sociali ed economiche (Niklas Luhmann): il diritto fornisce prevedibilità e regole di coordinamento per l'economia e l'economia fornisce input per la creazione di norme più efficaci.

7. Ulteriori specificazioni: il diritto dell'economia come branca del diritto e la sua collocazione funzionale per realizzare un progetto politico (la “politica del diritto dell'economia”). Il diritto dell'economia come insieme di tecniche giuridiche. Il ruolo del giurista dell'economia quale mediatore tra diritto, economia e politica, capace di interpretare e orientare le trasformazioni del sistema economico

Viene in evidenza, a questo punto, la posizione¹⁰⁹ di chi considera il diritto dell'economia come branca del diritto le cui norme e i cui principi hanno per oggetto l'organizzazione, la disciplina e il controllo delle attività economiche dello Stato e degli imprenditori privati per quanto riguarda la produzione, la circolazione e il consumo della ricchezza in ambito sia interno sia internazionale. Tale definizione più che ampia appare predatoria nel senso che assume una valenza onnipervasiva del diritto dell'economia come se tutti gli atti o i comportamenti economici siano diritto economico.

Un folto gruppo di intellettuali – giuristi ed economisti – non lesina di riscontrare nella definizione di diritto dell'economia una collocazione funzionale ad un progetto politico: ad esempio come un complesso di norme che regola l'azione dello Stato sulle strutture del sistema economico e sulle relazioni fra gli attori dell'economia¹¹⁰. Una posizione, per dir così, più equilibrata che sembra richiamare le proposizioni concettuali che assumono la regolamentazione come limite sia dello Stato sia dei privati

¹⁰⁹ J.W. DE QUIEROZ NOGUERA, *op. cit.*, 27 ss.

¹¹⁰ A. INSULE PEREIRA, *O diritto econômico na ordem jurídica*, Sao Paulo, 1980.

(in generale, la stessa Costituzione è un limite al potere): regolazione funzionale alla permanenza dei due motori dell'economia in una posizione di equivalenza, e non di equidistanza.

C'è un punto di congiunzione che lega la tradizione angloamericana a quella continentale europea ed è quello della definizione di *Economic Law*: un terreno di esplorazione riguarda la narrativa dell'economia che sostituisce il diritto quale fattore complementare degli studi della *Law and Economics* nel contesto del processo di europeizzazione¹¹¹. Si colgono differenze nella definizione di *Economic Law* rispetto a quella di *Business Law*: la prima più accurata e descrittiva delle modalità di regolazione dell'economia (ridotta o incisiva, in base alle norme della c.d. costituzione economica), la seconda, tipica della tradizione americana, più orientata alla rappresentazione del mondo degli affari¹¹².

Questa prospettiva di studio è particolarmente indagata dagli economisti¹¹³ e, quanto ai giuristi, si rinvengono studi inerenti ai profili sia teorici sia tecnici del diritto privato, la cui declinazione nella formula “diritto privato regolatorio” costituisce il terreno teorico più avanzato (non una peculiarità della tradizione europea ma statunitense). Lo Stato esternalizza le sue funzioni regolatorie a soggetti privati ovvero ad agenzie o autorità: si pensi ai settori delle *utilities*, dei trasporti e della sanità¹¹⁴.

¹¹¹ L. NIGLIA, *Law or Economics – Some Thoughts on Transnational Private Law*, in K. PURNHAGEN, P. ROTT (eds.), *Varieties in European Economic Law and Regulation*, *Liber Amicorum for Hans Micklitz*, vol. III, Cham, 2014, 94.

¹¹² J.W. HEAD, *General Principles of Business and Economic Law An Introduction to Contemporary Legal Principles Governing Private and Public Economic Activity at the National and Supranational Levels*, Durham, 2008, XV.

¹¹³ M. LALL, *The Nature of Economic Laws*, in *E-Content series in Microeconomics*, reperibile online al sito: www.kouniv.ac.in.

¹¹⁴ H.W. MICKLITZ, *Monistic Ideology versus Pluralistic Reality—Towards a Normative Design for European Private Law* in L. NIGLIA (ed.), *Pluralism and European Private Law*, come richiamato da L. NIGLIA, *Law or Economics – Some Thoughts on Transnational Private Law*, cit., 94.

Si tratta della visione monista del diritto regolatorio che si contrappone alla prospettiva dualista o plurale delle funzioni pubbliche proprie della tradizione continentale.

In questo senso, il diritto dell'economia trova un punto di approdo chiaramente delineato nella sua versione “pratica”, potrebbe dirsi in funzione della tutela dei mercati. Così, lo Stato muta la sua funzione regolatoria *top-down* per collocarsi in una dimensione neutrale, o tendenzialmente neutrale, limitando, se non, in molti casi, perdendo la sua sovranità (*rectius*: il suo esercizio) in materia di regolazione dell'economia. Come è stato sottolineato in dottrina, lo stesso diritto privato europeo¹¹⁵ si differenzia dal diritto privato statale fondato sull'autonomia negoziale in quanto il diritto privato europeo prende forma, stabilisce procedure e determina contenuti «strumentalizzato» dalla costruzione e dalla configurazione dei mercati¹¹⁶. Invero, quella che viene definita come «*traditionally economic law*» include anche il *welfare law*¹¹⁷, a testimoniare la latitudine assai ampia della nozione. Del resto, il *Poor Law Act* e le scelte di sostegno in termini di *welfare* (*Piano Beveridge*, ad esempio) sono anch'essi parte della tradizione inglese, poi invero modificatasi soprattutto al volgere degli anni Ottanta del secolo scorso dinanzi alla finanziarizzazione dell'economia e del processo delle privatizzazioni.

La configurazione della *Institutional Economics* – che studia i processi evolutivi e il ruolo delle istituzioni nel modellare i comportamenti umani – porta a considerare il rapporto intercorrente tra tecnologie e sfera sociale. Sfuma la proposizione radicale della *law and economics* per

¹¹⁵ I. DOMURATH, H.W. MICKLITZ, *Diritto privato europeo come motore dell'integrazione*, in *Contratto Impresa/Europa*, 3, 2023, 377 ss.

¹¹⁶ H-W MICKLITZ, 39, come richiamato da L. NIGLIA, *Law or Economics – Some Thoughts on Transnational Private Law*, cit., 94.

¹¹⁷ L. NIGLIA, *op. cit.*, 98.

posizionare la teorica del rapporto tra istituzioni ed economia nel quale si sceglie tra un livello minimo ed uno massimo di armonizzazione nella conformazione dei mercati: il diritto sovranazionale conosce questi strumenti e sembra essere il legato della tradizione culturale qui illustrata. In definitiva, gli istituzionalisti studiano il modo attraverso il quale le regole incidono, o possono incidere, nelle dinamiche economiche¹¹⁸.

Entro quei “confini”, dunque, un’impresa può produrre ed operare secondo due *set* potenziali di regole. Qui si rinviene un approccio che sembra aver avuto più di un’adesione anche nel nostro paese. John Commons e Douglas North ne hanno tracciato le linee concettuali consistenti nell’esaminare come le istituzioni (produzione delle fonti del diritto, sia primarie sia secondarie) influenzino il comportamento economico. North in particolare nella sua opera *Institutional Change and Economic Performance* (1990) ha illustrato il ruolo delle istituzioni giuridiche nello sviluppo economico di lungo periodo influenzando l’approccio alle riforme della legislazione, sottolineando l’importanza di istituzioni stabili e prevedibili. Quanto a Commons, si può dire, in sintesi, che, fra le sue proposizioni teoriche, viene in evidenza lo studio sulla azione collettiva dei vari gruppi nell’economia e le dinamiche mediante le quali si strutturano le loro modalità operative all’interno di un sistema di istituzioni e di un sistema legislativo in continua evoluzione. Fra gli afferenti alla scuola di pensiero dell’istituzionalismo sono annoverati intellettuali (economisti) come Rexford Tugwell (uno dei consulenti economici di Franklin Delano Roosevelt), John M. Clark e Wesley C. Mitchell. Sebbene l’istituzionalismo non sia mai diventato una delle principali scuole di pensiero economico, la sua influenza tuttavia è continuata, in particolare nei lavori degli economisti che cercano di spiegare i problemi economici

¹¹⁸ B. REYNAUD, *Les analyse du collectif en économie*, in R. BOYER, *op. cit.*, 344.

da una prospettiva che incorpora fenomeni sociali e culturali. Non a caso, le proposizioni teoriche che fanno riferimento a questo approccio si ritiene che possano essere utili ai fini dell'analisi dei problemi dei paesi in via di sviluppo, dove la modernizzazione delle istituzioni sociali può essere un requisito per il progresso industriale¹¹⁹. Un elemento, questo, assai significativo, soprattutto se si tiene conto di quanto oggi possa essere determinante l'influenza esercitata dalle nuove tecnologie quale movente dello sviluppo economico, di cui una dimensione essenziale risulta essere il riconoscimento e l'effettività dei diritti quale elemento di realizzazione dell'uomo nel quale, dunque, è fondamentale la presenza dello Stato in funzione di riequilibrio¹²⁰. Non è un caso, dunque, che un economista come Tugwell – esperto in mercati agricoli – sia stato uno dei protagonisti della fase del *New Deal* e che Clark – che ha elaborato la nozione della *workable competition* – abbia sviluppato, fra le sue teorie, quella dell'*acceleration principle* che molto ha influenzato le azioni politiche nel considerare il rapporto tra investimenti e domanda dei consumatori. Il diritto dell'economia minimalista, per così dire, influenza profondamente il diritto europeo nell'utilizzo della tecnica quale strumento di regolazione debole dell'economia quale sintomo di un problema più ampio, connesso alla globalizzazione nel quale, in definitiva, la «sovrasta la politica»¹²¹. Si tratta, però, di una versione parziale della realtà effettiva, che considera poco le dinamiche socio-economiche e politiche proprie degli Stati: in questo senso, la vicenda europea è indice dell'uso dello strumentario tecnico quale elemento che caratterizza l'azione dell'Istituzione

¹¹⁹ Y.S. LEE, *Law, Institution and State Industrial Promotion*, in *Indian Journal of International Economic Law*, 13, 2021, 53 ss.

¹²⁰ P. HUGON, *Droit, droits et économie du développement. Illustration à propos de l'alimentation*, in *Monde en développement*, 2005, 14.

¹²¹ G. ZACCHEO, *Studi di diritto privato dell'economia*, Trento, 2021, 68.

sovranaZIONALE (un percorso, invero, in parte smussato dalla recente fase della programmazione dell'economia realizzata in collaborazione con gli Stati membri, da cui l'espressione, variamente utilizzata per argomentare taluni tratti teorico-pratici del fenomeno, di intervento euro-statale¹²²). Il limite di tale raggio di influenza risiede nella sostanziale sovrapposizione del modello descritto alle tradizioni costituzionali comuni che paiono retrocedere in virtù del principio della neutralità, che viene considerato anche come una forma di regressione delle società fondate sulle costituzioni sociali del secondo dopoguerra¹²³: si tratta di nodi ancora da sciogliere in ambito europeo, che vedono impegnati una serie di intellettuali nel tentativo non di riproporre vecchi schemi concettuali ma di innervare nella novità determinata dalla Quarta rivoluzione industriale categorie concettuali e valori universali che la prospettiva iperliberista ha messo in disparte per lungo tempo.

Il diritto dell'economia, inoltre, viene considerato come l'insieme delle tecniche giuridiche formulate dallo Stato contemporaneo per la realizzazione della sua politica economica (Fabio Donder Comparato)¹²⁴. Questa proposizione ha come punto di riferimento l'individuazione degli strumenti che lo Stato adotta per svolgere la sua attività nell'indirizzare e coordinare le attività economiche, pubbliche e private, come un'eco dei contenuti a noi ben nota dal punto di vista costituzionale. Le tecniche possono essere identificate nelle attività di regolazione, qui da intendersi in senso ampio, cioè onnicomprensivo sia di quelle pubbliche sia di quelle tradizionalmente riferite allo Stato regolatore come soggetto equidistante dai mercati e dalle attività economiche.

¹²² P. DERMINE, *The Planning Method: an Inquiry into the Constitutional Ramification of a New EU Governance Technique*, in *Common Market Law Review*, vol. 61, 4, 2024, 960.

¹²³ J. WITKER, *op. cit.*, 61 ss.

¹²⁴ J. WITKER, *op. cit.*, 5.

Su un piano diverso è l'analisi che individua il diritto dell'economia come insieme di principi giuridici che informano le disposizioni, in genere di diritto pubblico, che guidano la politica statale orientata a promuovere in maniera accelerata lo sviluppo economico. Si coglie un aspetto rilevante dell'analisi del diritto dell'economia, inquadrando tale "diritto" come un sistema di principi giuridici che sottendono e orientano le politiche pubbliche. In tale asserto vi è un elemento che si aggancia alla teorica dello Stato programmatore/innovatore che assume il rischio della attività che pone in essere o sostiene finanziariamente, restituendo alla collettività il "profitto" in termini di servizi alle collettività: esperienze che rientrano nella teorica dello Stato sviluppatista (che presenta differenze notevoli da Stato a Stato, anche in relazione al livello di "democrazia" raggiunta o perseguita), affermatosi nei cosiddetti Paesi BRICS e in altri Paesi africani. In quei contesti, la costituzione economica si caratterizza per modelli giuridico-economici eterogenei, esito di diverse tradizioni costituzionali, storiche e politiche. Tuttavia, questi Paesi condividono alcuni tratti comuni nella regolazione dell'economia, tra cui un forte intervento statale, strategie di sviluppo basate sulla crescita economica sostenibile e un ruolo significativo delle istituzioni pubbliche nella *governance* economica¹²⁵.

¹²⁵ In sintesi, possono essere descritti alcuni tratti fondamentali delle costituzioni economiche dei cosiddetti Paesi BRICS. La Costituzione brasiliana (1988) – tributaria dell'influenza tedesca e messicana – prevede un modello di economia mista, in cui il mercato è regolato dallo Stato per garantire giustizia sociale e crescita economica. A tale riguardo, l'articolo 170 stabilisce che l'ordine economico si fonda sulla libera iniziativa e sulla funzione sociale della proprietà, stabilisce norme a tutela del consumatore, della tutela ambientale e della riduzione delle disuguaglianze regionali e locali. L'intervento dello Stato è giustificato per garantire il benessere collettivo, con un forte ruolo nella regolazione del lavoro, nella protezione ambientale e nella promozione della concorrenza. La Costituzione disciplina anche le privatizzazioni e la gestione delle risorse naturali, riservando allo Stato il controllo di settori strategici [sulla costituzione brasiliana, v. L. PEGORARO, *L'identità della Costituzione brasiliana del 1988 alla prova dell'analisi comparata (e della verifica empirica)*, in *Poliarchie/Poliarchies*, 2, 2019, 305 ss.]. La Costituzione russa del 1993 sancisce la libertà economica e la proprietà privata, ma riconosce un ruolo chiave

Invero, anche Paesi come la Germania e gli stessi Stati Uniti hanno realizzato forme dello sviluppismo attraverso l'adozione di politiche economiche di lungo periodo, con investimenti in innovazione e tecnologie avanzate, prevalentemente per il tramite delle banche di sviluppo e di una regolazione per incentivi fortemente improntata al sostegno, ad esempio, delle *start-up* innovative.

L'espressione "insieme di principi giuridici" sottende taluni profili problematici inerenti alla natura dei principi, se cioè essi siano di matrice pubblicistica oppure includenti anche principi di natura privatistica con

allo Stato nel controllo dei settori strategici. L'articolo 8 stabilisce regole di coesistenza inerenti alla proprietà privata, statale e locale. Lo Stato mantiene il controllo su settori come energia, difesa e risorse naturali (Gazprom e Rosneft sono esempi di aziende statali dominanti): v. M. OLIVETTI, *Prime osservazioni intorno alla Costituzione delle Federazione russa del 12 dicembre 1993*, in *Pol. Dir.*, 2, 1995, 275 ss.). La Costituzione economica indiana combina intervento pubblico in economia con una progressiva apertura al mercato. Il settore pubblico ha avuto un ruolo dominante fino alle riforme del 1991, che hanno avviato la liberalizzazione economica. La regolazione statale è, tuttavia, particolarmente forte in settori come agricoltura, banche e infrastrutture: v. K.B. AGRAWAL N. DIXIT, *Commercial and Economic Law in India*, Alphen aanden Rijn, 2018. La Costituzione cinese sancisce il principio del socialismo con caratteristiche peculiari, in cui il Partito Comunista mantiene il controllo delle politiche economiche. L'articolo 6, ad esempio, stabilisce che il sistema economico si basa sulla proprietà pubblica dei mezzi di produzione. L'apertura economica iniziata con le riforme di Deng Xiaoping ha introdotto il settore privato, ma sotto una forte supervisione statale. Il governo mantiene il controllo su banche, energia, telecomunicazioni e infrastrutture strategiche: v. A. RINELLA, I. PICCININI (a cura di), *Costituzione economica cinese*, Bologna, 2010. Infine, La Costituzione sudafricana del 1996 bilancia la libertà economica con il principio della redistribuzione della ricchezza (quale "strumento" di superamento del regime dell'*apartheid*). L'articolo 25 tutela la proprietà privata e stabilisce norme di programmazione inerenti al settore agrario, oltre che l'esproprio per finalità sociali. La politica economica è orientata alla crescita inclusiva, con programmi di *empowerment* economico (*BEE - Black Economic Empowerment*) per ridurre le disuguaglianze razziali ed economiche. Il settore privato opera in un contesto di significativa regolamentazione pubblica: D. RODRIK, *Understanding South African's economic puzzles*, in *Economic of Transitions*, vol. 16, 2008, 769 ss.; M. RAPATSA, *South Africa's transformative Constitution: from civil and political rights doctrine to socio-economic rights promises*, in *Juridical Tribune*, vol. 5, issue 2, 2015, 208 ss.; T. NCANYWA, *The Trend fo the South African Economic Complexity Landscape*, in *Journal of Public Administration and Development Alternatives*, vol. 9, 2, 2024, 67 ss.

implicazioni economiche. Innanzi tutto, viene in evidenza il ruolo del diritto pubblico che sembrerebbe circoscrivere il diritto dell'economia per l'appunto alle sole disposizioni di diritto pubblico: un approccio, pur corretto nel contesto della politica statale, che però potrebbe risultare limitante. L'economia moderna, infatti, è fortemente influenzata anche da normative sovranazionali, dalle norme del diritto privato, e da principi e regole derivanti da accordi internazionali (si pensi, solo per fare un esempio, alla giustizia privata, al *forum shopping*, ecc.). In secondo luogo, l'idea di "promuovere in maniera accelerata lo sviluppo economico" introduce un elemento di finalismo attuale e pertinente. Tuttavia, non è sempre agevole districarsi dentro i confini di questa promozione, soprattutto in relazione ai principi di sostenibilità (anche questo oggetto di riflessioni sofisticate che ne tratteggiano la giuridicità o meno, ma che è divenuto un elemento di valutazione delle scelte politiche come, ad esempio, quelle relative alla tutela ambientale o allo sviluppo delle energie rinnovabili, ecc.), equità e tutela dei diritti individuali.

Su questo punto, il diritto dell'economia è certamente tributario di elementi che colgono la pluriforme dimensione della realtà effettiva per poi regolarne lo svolgimento: gli esempi possono essere numerosi e spaziano dall'intervento pubblico diretto, alla regolazione per incentivi, dalla promozione delle attività ecosostenibili alla prospettiva del citato stato imprenditore/innovatore quale agente dello sviluppo dell'economia. Una via mediana sembra essere fornita da E.R. Huber¹²⁶ il quale considera il diritto dell'economia come insieme di strutture e di strumenti giuridici con i quali, utilizzando poteri amministrativi, la pubblica Amministrazione influisce sul comportamento dell'economia privata. Huber offre un contributo fondamentale in quanto intravede la transizione dal diritto

¹²⁶ E.R. HUBER, *Der Streit um das Wirtschaftsverfassungsrecht*, in *DÖV*, 1956, 361 ss.

amministrativo alla amministrazione dell'economia quale prima formula definitoria del diritto (pubblico) dell'economia: in definitiva, egli aggiunge la dimensione qualitativa a quella quantitativa dell'azione pubblica¹²⁷. Uno dei punti di riferimento culturale è la teorica schmittiana dell'intervento eccezionale che anche Huber considera fra le possibilità d'intervento economico ma nella garanzia che i tutti gli interventi non siano per dir così burocratizzati, soggetti al potere amministrativo. Ecco che secondo Huber la *Wirtschaftsverwaltungsstaat* deve necessariamente accompagnarsi ad una configurazione del *Wirtschaftsrechtsstaat*. Questo significa che la posizione da lui espressa sembra già delineare il superamento della nozione di diritto dell'economia riferibile esclusivamente agli istituti giuridici del diritto pubblico e del diritto privato ma assume una traiettoria che sarà seguita nel corso del tempo da quanti riconoscono nel carattere dell'interventismo statale in campo economico non tanto uno strumento di "oppressione" del mercato quanto una garanzia giuridica dalle inframettenze del potere amministrativo nella sfera giuridica individuale e quindi nel mercato.

Una recente formulazione identifica il concetto di diritto economico con le condizioni e con le normative che regolano le attività e le relazioni economiche in una società. Esso comprende vari ambiti come il diritto contrattuale, il diritto commerciale, il diritto societario e il diritto della concorrenza: sistema dinamico e storicamente evoluto, il diritto economico si adatta alle mutevoli condizioni economiche e sociali¹²⁸. Si può parlare, a questo proposito, della ricerca di una formula che consenta un orientamento, certo di difficile composizione, fra le libertà economiche e le garanzie della socialità, queste ultime strettamente correlate anche alle esigenze della democrazia effettiva.

¹²⁷ Cfr. G. QUADRI, *op. cit.*, 26.

¹²⁸ E, infatti, il diritto dell'economia abbraccerebbe anche la regolamentazione per migliorare la qualità della vita dei consociati: cfr. J. WITKER, *op. cit.*, 205 ss.

La nozione di diritto dell'economia (*das Recht der Wirtschaft*¹²⁹) può essere *desunta* dalla trattazione del diritto pubblico economico (*Öffentliches Wirtschaftsrecht*), che affronta il rapporto tra Stato e mercato. Essa può essere sintetizzata in una formula, da considerarsi però rilevante: esso regola il processo d'interazione tra il mercato, come spazio di libertà economica individuale e l'intervento statale, volto a garantire il bene comune e a prevenire situazioni di squilibrio o abuso di potere economico. Ancora una volta, viene sottolineata la responsabilità dello Stato nel gestire le dinamiche economiche attraverso norme che rispettino i diritti fondamentali e promuovano un ordine economico basato sulla libertà. In definitiva, le libertà economiche costituiscono il nucleo centrale della elaborazione teorica qui considerata, che, però, deve essere bilanciata con il vincolo del bene comune e con meccanismi regolativi volti a garantire un mercato equo. Inoltre, il diritto pubblico economico funge da strumento per facilitare la compatibilità tra autonomia del mercato e responsabilità sociale.

Da questo angolo visuale, diviene fondamentale il ruolo del diritto che non si limita a essere un osservatore neutrale del mercato, ma agisce per stabilire regole (anche solo in funzione di armonizzazione) che favoriscano lo sviluppo di un ordine economico libero e giusto. Secondo questa teorica, le privatizzazioni e la regolazione del mercato sono esempi di come il diritto dell'economia contribuisca a realizzare la mediazione tra interessi pubblici e privati. In sintesi, il diritto dell'economia emerge come una disciplina che mira a bilanciare libertà economica e regolamentazione statale per garantire un equilibrio tra efficienza economica e giustizia sociale.

¹²⁹ F. SAITTO, *op. cit.*, 22.

8. Analogie e differenze nei diversi ordinamenti giuridici. Il rapporto tra diritto e mercato

A questo punto, può riferirsi di quell'orientamento che identifica un elemento evolutivo del *droit des affaires* nel *droit économique* o, talvolta, come suo sinonimo, nel *droit de l'entreprise*. Nella ricostruzione teorica tale diritto viene configurato come un diritto di recente datazione, anche se, invero, gli studi risalgono a tempi più lontani, sol che si consideri, ad esempio, il volume di De Laubadère che, fra i primi, ha teorizzato l'esistenza di un *droit public économique* quale «*droit applicable aux interventions des personnes publiques dans l'économie et aux organes de ces interventions*»¹³⁰.

Si tratta certamente di una definizione ad ampio spettro che necessita di delineare compiutamente i contorni del sapere che richiede, sotto questo angolo visuale, un'impostazione di tipo pragmatico che presenta il limite di un approccio riconducibile alla definizione totalitaria del diritto dell'economia dato che presuppone la presenza costante dell'amministrazione nell'economia. Inoltre, la prospettiva di De Laubadère finisce per non ricondurre ad autonomia la disciplina considerando come artificiale tale autonomia nel senso che il diritto dell'economia sembrerebbe riflettere l'azione amministrativa anche se l'interazione tra pubblico e privato nella dimensione economica sembrerebbe far sfumare la rigidità definitoria incentrata, per l'appunto, sulla presenza dello Stato-amministrazione.

In una fase più recente, potremmo dire evoluzionista, il diritto dell'economia come disciplina autonoma acquisisce sempre più spessore.

¹³⁰ A. DE LAUBADÈRE, *Droit public économique*, Paris, 3eme ed., 1979, 19.

Essa viene configurata sia come un insieme di regole giuridiche relative all'economia – traducibile in una sorta di *diritto selettivo*, proprio della tradizione giuridica che fa capo ad Justus Wilhelm Hedemann¹³¹ (più noto come lo studioso della *fuga dalle clausole generali*) –, sia come il diritto dell'intervento pubblico in ambito economico. Con l'avvento della tecnologia, la tradizionale distinzione tra *droit commercial* oggettivo e soggettivo appare inadeguata a cogliere tutte le dinamiche giuridiche dell'impresa e della “vita degli affari”¹³².

Invero, *l'économique* è quasi sempre associato all'aggettivo public rimarcando non soltanto come il diritto dell'economia non sia soltanto diritto dei contratti ma anche ponendo in luce la struttura ontologicamente (anche) pubblicistica del sapere in un connubio fra pubblico e privato, per la verità già preconizzato dallo stesso De Laubadère, che fa del diritto dell'economia l'unico sapere nel quale la dicotomia fra le due branche del diritto appare sottile e comunque in una stretta collaborazione.

Il *droit public économique*, dunque, non si limita alla regolazione delle attività economiche ma include la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, intesi come entità cooperanti. Tale asserto può essere facilmente misurabile, per così dire, osservando le implicazioni derivanti dall'applicazione delle norme in materia di intelligenza artificiale e, più in generale, delle tecnologie di frontiera. In questo contesto, lo Stato può agire sia come regolatore, sia come fornitore di beni e servizi e promotore del mercato (regolazione per incentivi), contribuendo all'indirizzo delle attività economiche e alla gestione del mercato e dei suoi operatori.

La relazione tra diritto ed economia (precedentemente richiamata) viene frequentemente identificata nella sua dimensione duale, con i due elementi

¹³¹ Come riportato da E. AIMONE GIBSON, A. SILVA WALBAUM, *op. cit.*, 401.

¹³² C. CHAMPOD, *Le droit des affaires*, Paris, 2e éd., 1984; R. CABRILLAC, *Vers la disparition du droit commercial*, Études Foyer, 1997, 329.

spesso percepiti come antitetici. Tuttavia, essi trovano un punto di connessione funzionale e teorica nel *diritto dell'economia*¹³³, che si distingue per la regolazione pubblicistica del fatto economico, orientata alla socialità e alla tutela dei nuovi diritti (come, ad esempio, i diritti culturali). Questi ultimi emergono dall'interazione tra la continua espansione dei diritti individuali e la loro collocazione culturale nella concezione individualistica e libertaria.

Il *droit public de l'économie* identifica non solo il diritto dello Stato di intervenire nell'economia, ma anche il suo ruolo di garante della libertà d'impresa¹³⁴. In tale ottica, l'azione dei poteri pubblici risulta imprescindibile, sia attraverso l'assunzione diretta di attività economiche sia mediante la regolazione dei mercati. Inoltre, il diritto dell'economia considera l'azione dello Stato nell'economia senza vincoli ideologici, includendo strumenti come pianificazione e programmazione, ritenuti essenziali per il funzionamento del mercato.

Questa concezione appare avvicinarsi a quella del diritto pubblico dell'economia propria della tradizione giuridica italiana, che non si limita a osservare le dinamiche di mercato ma le governa attivamente attraverso strumenti diretti e indiretti. Tali interventi sono basati sulle disposizioni costituzionali, variando di intensità a seconda dei contesti politici e storici. La dottrina evidenzia che anche il mercato, nella prospettiva dell'economia civile, può contribuire alla costruzione di una società più sostenibile grazie al ruolo di enti del terzo settore, associazioni e società *benefit*¹³⁵. L'intervento pubblico nell'economia è dinamico ed evolve in base a fattori

¹³³ L. KIRAT, T. VIDAL, *Le droit et l'économie: étude critique des relations entre les deux disciplines et ébauches de perspective renouvelée*, in *Annales de l'Institut André Tunc*, 2005, 2.

¹³⁴ F. COCOZZA, *Sources e perspective du droit de l'économie*, in Amministrazioneincammino.it, 23 settembre 2004.

¹³⁵ D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit. Forme della sostenibilità nel diritto dell'economia. Un'introduzione*, Milano, 2022.

politici interni e vincoli economici esterni. Inoltre, l'intensità di questo intervento segue i cicli economici, ampliandosi o restringendosi in relazione appunto alle contingenze e ai sistemi politici: governo dell'azione pubblica in materia economica. Anche questa è una definizione ampia che consente di collocare il diritto dell'economia nell'alveo delle discipline che non possono non integrare la "materia" pubblicistica quale sostrato di un sapere che fa peraltro dell'interazione con il diritto privato una delle sue cifre più qualificanti, essendo peraltro la distinzione o la dicotomia fra le due partizioni del diritto ormai assai sfumata, o «incerta», trovandosi «fattori unificanti» ad esempio nei principi generali «intesi sia come regole generai di secondo grado, sia come valori emergenti dai settori dell'ordinamento e fungenti da collante di tutte le sue frammentazioni»¹³⁶. Come si vede, dal punto di vista concettuale, secondo la teorica da ultimo segnalata, pur con le chiose evidenziate, il diritto dell'economia emerge come una specificazione del diritto pubblico dell'economia, finalizzato a regolare la produzione, distribuzione e scambio di beni.

Questa impostazione trova le sue radici nella teoria di Nicolas Baudeau, secondo cui la legislazione economica deve regolare la società attraverso una costituzione economica. Nel tempo, il diritto dell'economia è divenuto una disciplina giuridica autonoma, che studia i rapporti economici e le relazioni tra classi sociali. Storicamente, il diritto dell'economia ha acquisito autonomia come disciplina con la legislazione successiva alla Prima guerra mondiale e alla crisi del 1929, in particolare negli anni Trenta con De Kiraly, che ne rivendicò l'indipendenza dalle altre scienze giuridiche. È in questo periodo che il diritto dell'economia inizia a definire la sua identità nell'ambito del diritto continentale, intraprendendo

¹³⁶ Così, significativamente, G. ALPA, *Dal diritto pubblico al diritto privato*, Parte seconda, Modena, 2017, 36.

un percorso di maturazione che lo distingue come area autonoma all'interno delle scienze giuridiche¹³⁷. Un elemento, quest'ultimo, che dovrebbe far riflettere quanti, ancor oggi, pur non essendosi mai occupati della storia del diritto dell'economia, ne considerano la configurazione soltanto quale esito di un dibattito recente, perlopiù confinato ad aspetti davvero singolari, se non eccentrici, inconferenti né tanto meno di sistema.

9. Percorsi futuri

L'odierno diritto dell'economia deve fare i conti con fattori che si sono aggiunti alla tradizionale articolazione suggerita negli studi che ne hanno cristallizzato la configurazione entro logiche, per così dire, moniste o singolari.

Il diritto dell'economia è obbligato a rimodulare la sua prospezione d'indagine che sposti o che comunque integri il tuttora valevole tratto ricognitivo delle fonti del diritto che individua le norme che dirigono, coordinano, regolano le attività economiche. Qui s'innesta la problematica della confluenza delle fonti del diritto e delle sue potenziali antinomie: il diritto dell'economia sovranazionale e globale deve districarsi in un alveo disciplinare complesso e articolato, fra fenomeni economici, commerciali e finanziari globali ed esigenze delle collettività, fra diritti individuali – costituzionalmente protetti – e collettivi – anch'essi costituzionalmente protetti, in uno scenario caratterizzato dalla scarsità delle risorse pubbliche. Si tratta di un settore della regolamentazione che si muove entro le strettoie interpretative in ordine alla sistemazione del “posto” dei

¹³⁷ E. TALAPINA, *Contribution à la théorie du droit public économique par l'analyse comparative du droit français et du droit russe*, Droit – Université de la Réunion, 2011, 38, reperibile online al sito <https://theses.hal.science>.

diritti sociali, anch'essi, di fatto, (invero, com'è stato sostenuto da autorevole dottrina) nella disponibilità del legislatore¹³⁸ considerate, come si diceva, le dinamiche della finanza pubblica che non sempre consente di “tener fede” al dettato costituzionale dell'economia (nella declinazione dell'eguaglianza sostanziale si è sempre parlato di interventi attuativi dei *compiti della Repubblica* nei limiti del possibile) anche in una logica di bilanciamento che non appare pendere invariabilmente verso la socialità. In questo senso, la dimensione statuale e quella globale trovano punti di connessione proprio nel metodo del diritto dell'economia – mezzo analitico essenziale per l'organizzazione e la definizione del quadro giuridico in relazione ad altre branche del diritto – quale strumentario ideale che muove dal dato della realtà, dall'economia e dalle esigenze socialmente rilevanti, per giungere alla regolazione in funzione dei richiamati obiettivi plurimi che, da un lato, consentono alle imprese di collocarsi nella dimensione della competitività globale, dall'altro permettono l'aggancio ai principi della c.d. costituzione economica, la cui attuazione è intimamente legata allo sviluppo dello Stato sociale¹³⁹.

Del resto, appare sempre più evidente come l'approccio al metodo non possa fare riferimento alle sole proposizioni dottrinali né rimanere confinato quale momento strategico riducibile alle dinamiche esterne.

Un approccio allo stesso tempo critico ed empirico fa del diritto dell'economia un metodo *ex se*.

Si vuole sottolineare come esso sia ontologicamente connotato di quei caratteri peculiari che consentono di utilizzare una pluralità di saperi per “conoscere” meglio la realtà effettiva nella sua dimensione politico-giuridica. Potrebbe dirsi, dunque, che si tratta di un *diritto che opera nel*

¹³⁸ G. DI GASPARÉ, *op. cit.*, 135 ss.

¹³⁹ R. MICCÙ, «Economia e Costituzione»: una lettura della giuspubblicistica tedesca, in *Quad. Plur.*, 1, 1996, 250 ss.

contesto politico-giuridico-sociale globale e sovranazionale in termini di collocazione della disamina giuridica dell'economia in un quadro mobile e *in progress*, che tiene conto delle evoluzioni della società e dell'economia e che trova nella c.d. costituzione economica il suo riferimento assiologico: esso esprime l'interconnessione tra il diritto e il contesto in cui si applica e si sviluppa e si riferisce all'idea che le norme giuridiche non esistono in modo isolato, ma sono plasmate da fattori economici, sociali, politici e culturali. Tale *diritto* indicherebbe l'approccio secondo cui le norme giuridiche che regolano i fenomeni economici non possono essere comprese e applicate in modo astratto, ma devono essere analizzate, per l'appunto, alla luce del contesto economico, politico e sociale in cui operano e producono effetti in concreto. Se ne coglie la portata rammentando il dinamismo del diritto dell'economia in termini di adattabilità ai cambiamenti che si verificano nel mercato come nelle politiche economiche, sottolineando il rapporto intercorrente tra regolazione e attività economica, ancorando la normativa primaria e secondaria alle norme poste dalla c.d. costituzione economica materiale, integrando le prospettive interdisciplinari e transdisciplinari. In definitiva, si dovrebbe rimuovere lo stallo del c.d. «conflitto diagonale», ad esempio, tra *economic law* e *labour law* che vede nell'Unione europea una delle sue massime espressioni – trasmutate negli ordinamenti nazionali modificando, ad esempio, l'impianto delle tutele giuridiche – nel senso che il secondo è stato concepito come alternativa alle dinamiche di mercato: non una regola rinvenibile per il tramite delle fonti normative ma radicata in una pluralità di forme che ne sostanziano la consistenza¹⁴⁰. Invero, tale conflitto diagonale rappresenta, talvolta, potrebbe dirsi, una forma di tensione produttiva, poiché spesso porta a nuove sintesi,

¹⁴⁰ M. SAFJAN, *The Horizontal Effect of Fundamental Rights in Private Law—On Actors, Vectors, and Factors of Influence*, K. PURNHAGEN, P. ROTT (eds.), *op. cit.*, 310 ss.

integrazioni o riformulazioni concettuali. In molti casi, questi conflitti non portano all'eliminazione di una delle teorie, ma piuttosto alla loro coesistenza in ambiti diversi o tendono a ingenerare una trasformazione reciproca. In questo contesto, dunque, il pluralismo giuridico mette in luce anche il pluralismo dei metodi sia nella ricerca giuridica sia nella pratica giuridica, un incrocio di saperi che è il cuore dell'analisi epistemologica del pluralismo giuridico contemporaneo che si traduce nell'apertura ai dati raccolti e analizzati attraverso il metodo anche di altri saperi, discipline, metodiche¹⁴¹.

L'apertura argomentativa del diritto dell'economia si manifesta nella sua capacità di integrare e di dialogare con diversi ambiti del sapere, dalla teoria economica alla sociologia, dalla scienza politica alla filosofia del diritto. Questo approccio transdisciplinare consente di affrontare le questioni economico-giuridiche in una prospettiva più ampia, considerando non solo le norme e i principi giuridici, ma anche le variabili economiche, sociali e istituzionali che influenzano la regolazione dei mercati e la *governance* economica¹⁴². Il metodo giuridico interdisciplinare, che caratterizza questa disciplina, si fonda sull'analisi di una molteplicità di elementi, tra cui la struttura dei mercati, il comportamento degli attori economici, l'impatto delle politiche pubbliche e il ruolo delle istituzioni sovranazionali, e così via.

¹⁴¹ G. NAVARRO-UGÉ, *Le pluralisme juridique, le juge e le contentieux climatique*, in *Cahiers de méthodologie juridique*, n. 37, *Controverses sur les méthodes en droit de l'Union européenne*, n. 3, numéro spécial, 2023, 1515 ss.

¹⁴² A. NOGUERA FERNÁNDEZ, *El derecho económico contra el derecho constitucional*, in *Revista Brasileira de Direito Constitucional*, 23, 2015, 89 ss.

9.1. La tecnologia regolatoria. L'impatto delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale sui processi di regolazione economica

La regolazione dell'economia non può essere ridotta a una semplice applicazione di norme giuridiche predefinite, ma richiede un costante adattamento alle dinamiche mutevoli del contesto economico e tecnologico (quest'ultimo il vero tratto caratteristico del diritto dell'economia alla luce delle interconnessioni involgenti i vari saperi). Infatti, la regolazione della tecnologia, da un lato, e la tecno-regolazione, dall'altro, rappresentano la frontiera d'indagine fra le più avanzate nel campo del diritto dell'economia.

Nel primo caso, la regolazione pubblica “pretende” di disciplinare lo sviluppo delle tecnologie di frontiera in funzione sia dello sviluppo sia del posizionamento geopolitico in settori nei quali l'economia appare in ritardo – facendo emergere una sorta di geodiritto quale portato di una tendenza della regolazione funzionalizzata al conseguimento di obiettivi per l'appunto politico-strategici ed economici; nel secondo, la tecno-regolazione si sostanzia in un complesso di strumenti tecnologici che integrano la regolazione medesima. Intervento regolatorio e autoregolazione vivono una tensione concettuale e pratica che sostanzia l'attuale scenario inerente all'uso delle tecnologie: il diritto dell'economia ne diviene il principale campo d'analisi considerate le implicazioni sottostanti. Ci si riferisce all'apparato teorico-pratico proprio che il giurista dell'economia “utilizza” al fine di contemperare le esigenze poste dall'emergere, ad esempio, dell'intelligenza artificiale, nella dimensione sia di tutela dei diritti fondamentali sia del buon funzionamento del mercato, sia, ancora, della “costruzione” di scenari di competitività.

In questo senso, il diritto dell'economia rappresenta un modello di flessibilità normativa, capace di coniugare stabilità giuridica e innovazione regolatoria soprattutto derivante dall'uso di tecnologie come il *RegTech* (*Regulatory Technology*)¹⁴³. Si tratta di un ambito applicativo che importa una serie di questioni, per dir così, care al giurista dell'economia. La rapidità dell'innovazione tecnologica spesso supera la capacità regolatoria, creando un divario tra diritto e sviluppo tecnologico. Questo conduce all'adozione di una regolazione difensiva, soprattutto nelle fasi di transizione economica e istituzionale. L'Unione Europea adotta strategie regolatorie per affrontare le implicazioni economiche e sociali della tecnologia, differenziandosi dagli approcci degli Stati Uniti e della Cina. In tale contesto, risulta essenziale un'organizzazione amministrativa efficiente – sempre in un quadro ordinamentale inclusivo e aperto al cambiamento – per garantire un contesto normativo stabile e prevedibile, favorendo lo sviluppo tecnologico e il funzionamento dei mercati. La regolazione è un elemento fondamentale nella gestione dei sistemi complessi, favorendo efficienza, responsabilità e coordinamento nei mercati. Un'adeguata regolazione diviene un elemento strategico, nella dimensione dell'economia globale, per evitare perdite e inefficienze, considerando la moltiplicazione delle fonti normative e l'impatto sulle autonomie individuali. Nel contesto considerato, la cooperazione tra pubblico e privato diviene centrale per sviluppare l'innovazione, ridurre i costi di conformità e proteggere i consumatori da pratiche scorrette. L'eccessiva regolazione, tuttavia, potrebbe limitare gli investimenti in alcuni ambiti, come i sistemi di valutazione del rischio basati su IA. In questa

¹⁴³ C. MARASCO, *Dalla lex mercatoria alla RegTech : la circolazione transnazionale delle valute virtuali alla prova della disciplina giuridica*, in *DPCE online*, Numero speciale, *I sistemi normativi post-vestafliani tra decisioni politiche, integrazioni giurisprudenziali e fondi di produzione non formalizzate. Una ricostruzione in chiave comparata* 2021, 1491 ss.

prospettiva, viene in evidenza il rapporto intercorrente tra norma giuridica e regola tecnica nel contesto della regolazione delle tecnologie, evidenziandosi l'importanza di trovare un equilibrio tra controllo pubblico e autonomia privata. La regola tecnica, espressione di autoregolazione, assume rilevanza pubblica quando è inserita in normative europee o statali con finalità di armonizzazione e tutela di interessi collettivi come la salute e l'ambiente. Un modello emergente è la co-regolazione, un approccio misto tra norme giuridiche e regole tecniche, che permette di bilanciare autonomia privata e interesse pubblico. Questo modello consente una regolazione più efficace e stabile, favorendo il dialogo tra istituzioni e operatori economici. La co-regolazione, inoltre, evita i limiti dell'*hard law* (rigidità e tentativi di elusione delle norme) e della *self-regulation* (rischi di inefficacia e diseguaglianze di potere tra regolatore e regolato). Nel contesto europeo, la tendenza all'*overregulation* ha portato a un aumento delle norme dettagliate e dell'influenza delle autorità di settore (per la verità si registra disomogeneità e differenze quanto al "livello" di vigilanza), facendo emergere la tecnologia regolatoria come risposta alla complessità normativa. La co-regolazione si propone come soluzione intermedia, permettendo alle autorità pubbliche di definire principi generali e ai privati di attuarli con flessibilità, garantendo al contempo il monitoraggio pubblico attraverso obblighi informativi e un approccio basato sul rischio. Sotto questo angolo visuale, emerge come il *RegTech*, un settore della tecnologia regolatoria applicato ai mercati regolamentati, serve a migliorare il monitoraggio normativo, la conformità legislativa e la supervisione attraverso processi automatizzati o semiautomatizzati. Il suo sviluppo è dovuto all'aumento della quantità di dati richiesti per il reporting, all'evoluzione delle data science e al risparmio sui costi di compliance per le imprese. Esso viene adottato principalmente per

combattere il fenomeno del riciclaggio, per la gestione dei rischi e per garantire la *compliance* normativa. Tuttavia, il suo utilizzo può ingenerare problematiche di carattere generale inerenti alla teoria della regolazione, poiché, in sintesi, il rischio potrebbe essere la sostituzione del diritto con la tecnologia, riducendo il ruolo dello Stato nella supervisione e favorendo l'autoregolazione delle imprese. Un ulteriore aspetto critico riguarda la *Regulatory Inflation*, ovvero l'aumento delle normative che rendono il *RegTech* uno strumento essenziale per la conformità. La sua applicazione si estende a settori sensibili come sanità, farmaceutico, aviazione ed energia, dove la regolamentazione è fondamentale per la sicurezza pubblica. In questo contesto, la tecnologia non determina i comportamenti umani ma facilita l'applicazione delle norme, lasciando al mercato un ruolo chiave nella definizione delle regole operative. Sotto questo angolo visuale il ruolo del giurista dell'economia è chiamato ad affrontare compiti di grande rilievo in termini di valutazione delle norme esistenti oltre agli aggiornamenti al caso concreto, e, soprattutto, di verifica che le norme non ostacolino l'innovazione nel rispetto dei diritti fondamentali intervenendo in questioni delicate come la privacy e la trasparenza degli algoritmi.

9.2. Mediazione fra diversi campi di interesse e il ruolo della regolazione

L'apertura argomentativa del diritto dell'economia si riflette nella sua funzione di mediazione tra interessi spesso contrapposti: il ruolo dello Stato e la libertà di mercato, la protezione sociale e la crescita economica, la sovranità nazionale e l'integrazione globale.

In questo scenario, il giurista dell'economia non è più soltanto un tecnico del diritto, ma un interprete e un mediatore di equilibri complessi, chiamato a individuare soluzioni capaci di rispondere alle sfide contemporanee con una visione ampia e interdisciplinare, senza rinunciare mai alla specificità del suo sapere¹⁴⁴.

Si tratta, invero, dell'aspetto forse più complesso della regolazione dell'economia, stretta tra esigenze di contesto, capacità di negoziazione politica, "convivenza" con l'ordine mondiale dell'economia.

Così, appare confacente al contesto la tesi della regolazione economica come un processo dinamico e in continua evoluzione, in cui emerge con sempre maggiore vigore l'innovazione tecnologica e le relazioni tra attori istituzionali, interni e globali, in una tensione regolatoria tra diritto, economica e politica trattandosi, spesso, di provare a bilanciare interessi opposti e contrastanti. L'esperienza giuridica europea si colloca, ad esempio, tra le norme poste al corretto funzionamento dei mercati e le sempre più pressanti istanze sociali che promanano a seguito non soltanto delle crisi ma anche della struttura ordinamentale ed economica e, non ultimo, il tentativo di ridurre le concentrazioni; contemporaneamente, l'apertura verso nuovi mercati riaffermano la necessità di implementare le libertà economiche quali presupposti proprio dell'innovazione, il che spiegherebbe anche i delicati equilibri istituzionali che, per l'appunto, la regolazione è chiamata ad affrontare. Inoltre, le politiche economiche hanno ormai un orizzonte sovranazionale, come dimostra la vicenda del *Next Generation EU*, e una prospettiva globale: ciò genera un groviglio normativo di grande complessità sul versante regolatorio. In questo cuneo, la legislazione appare sempre più articolata e, per evitare, fughe in avanti,

¹⁴⁴ F. FRANCIARIO, *Riflessioni a margine di un dibattito sul metodo giuridico*, in *Giustiziasieme.it*, 12 gennaio 2023.

forse, almeno in questo, caso le esperienze di collaborazione istituzionale, con gli *stakeholder*, potrebbe rappresentare una valida formula ai fini dell'efficienza e dell'efficacia normativa. Conseguentemente, il ruolo della regolazione indipendente del mercato assume una valenza, per dir così, idealtipica: competenza e tecnica non soltanto per la regolazione dei mercati ma anche per "indirizzare", per così dire, il legislatore stesso verso soluzioni ottimali, al fine di rendere efficace e credibile l'azione pubblica in campo economico: standard regolatori, controllo sugli operatori di mercato, prevenzione dalla corruzione. A maggior ragione, in un quadro in costante mutamento, caratterizzato da rapidi cambiamenti di fronte, di strategie e di prospettive.

9.3. Il diritto dell'economia come metodo interdisciplinare per analizzare e governare le trasformazioni economiche contemporanee

Quali sarebbero, dunque, i confini del diritto dell'economia? Non si può non concordare con coloro che sostengono che la fissazione dei confini di un sapere scientifico significa confinare all'autoisolamento una disciplina, né, d'altro canto, può erigersi a vessillo della medesima l'architrave burocratica su cui poggia il settore scientifico-disciplinare.

Il diritto dell'economia si configura come metodo scientifico e come un'offerta disciplinare ricca di prospettive di analisi il cui terminus a quo è sì l'impresa ma inquadrata in chiave dinamica e nella sua dimensione del mercato, oltre che in quella sociale: essa è riguardata a partire dalla prospettiva costituzionale per giungere a quella globale, reticolo di una fenomenologia della regolazione nella quale il polo di attrazione è l'aspetto sia teorico sia

pratico riguardato in termini di rifrazione multiversa dell'esperienza giuridica. Insomma, l'impresa, riprendendo le proposizioni di Claude Chambod, è «un'entità vivente» e, in quanto tale, collocata nella comunità degli uomini in senso alla quale si sviluppa la solidarietà non soltanto fra proprietari e gestori della medesima ma anche fra lavoratori e per tale ragione essa è studiata, come si è più volte ripetuto, in termini pluri e interdisciplinari¹⁴⁵. La delimitazione/allargamento del confine si palesa, dunque, come un *pretesto* soprattutto per conquistare spazi, con tentativi di annessione e di acquisizioni progressive ad altri campi del sapere. Riconoscere l'esistenza di metodiche differenziate, magari utili per affrontare l'illimitato orizzonte del sapere, ma pur sempre in un quadro disciplinare forgiato sopra un'identità difficilmente negabile e non confondibile è il compito dello studioso.

La storia del diritto dell'economia è contrassegnata da una serie di risultati scientifici privi di ambiguità di cui taluno tende a sminuirne la portata *confinando*, per l'appunto, competenze e visuali analitiche come sostanzialmente ancillari ad altre discipline. Sotto il nome di *diritto dell'economia* non ci sono soltanto *topic* da collazionare in un contenitore che racchiuda l'essenza generalista di una disciplina (come taluno pretende di fare) ma è la medesima disciplina generalista *ex se* del diritto dell'economia che reclama la sua indiscussa autonomia che sembra essere messa in questione soltanto in chiave burocratica¹⁴⁶. Secondo questa linea interpretativa, tutte le declinazioni dell'impresa, infatti, tenderebbero verso lo spazio (ritenuto) vitale del diritto commerciale. In realtà, non si tratta

¹⁴⁵ M. DONY, *Éloge de Claude Chambod*, in *La Thérésienne. Revue de l'Académie royale de Belgique*, 1, 2022.

¹⁴⁶ G. SCOGNAMIGLIO, *Sulla dialettica fra tendenze generaliste e specialismi di settore e sull'apertura all'interdisciplinarietà: spunti per il dibattito sui confini del diritto commerciale*, in *Rivista ODC*, 1, 2022, 297 ss.

soltanto dell'impresa ma anche dei diversi mercati che, nello scenario dell'integrazione europea e della globalizzazione, risultano essere regolati, in modo più o meno intenso, alla luce dei diversi orientamenti politici o dei cicli economici, secondo tecniche e metodi che necessitano di competenze specifiche quali quelle appunto del giurista dell'economia il quale "osserva" la fenomenologia dei mercati in chiave sia pubblicistica sia privatistica.

I *topic* come sommariamente individuati nel corso di queste poche pagine di riflessione vengono in rilievo nell'ambito delle dinamiche dei mercati (non soltanto quelli regolati come il bancario, l'assicurativo e il finanziario – declinati anche *nel campo d'indagine dell'impresa* ma anche in quello dei mercati regolandi, o in via di regolazione, ma anche in ambiti e settori come il digitale¹⁴⁷, i servizi pubblici¹⁴⁸, le infrastrutture, la finanza pubblica, le istituzioni e la *rete* fra istituzioni, le pubbliche amministrazioni, la scomposizione delle filiere, e così via) e della loro proiezione ultraterritoriale.

Difficile consustanziare le ragioni in base alle quali sussisterebbe una sorta di condizionalità disciplinare inerente a un tema piuttosto che a un altro.

¹⁴⁷ Con significativi riflessi sul piano della tutela dei diritti nella progressione del c.d. autoritarismo digitale: cfr. A. FAVARO, *Digital Compass: rischi ed opportunità di una governance digitale oltre il paradigma della sovranità*, in V. TROIANO, SCHMIDT-KESSEL (a cura di), *Diritto e società in trasformazione: le sfide per il giurista europeo*, Napoli, 2023, 249 ss.

¹⁴⁸ L. AMMANNATI, *Presentazione*, in M. PASSALACQUA (a cura di), *Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica*, Torino, 2015, XI ss.; P. ROSSI, *Regolazione e mercato nei servizi pubblici locali. Quale «riordino»*, *ivi*, 3 ss.; M. PASSALACQUA, *La regolazione amministrativa degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi pubblici locali a rete*, *ivi*, 35 ss.; L. AMMANNATI, A. CANEPA, *Un difficile percorso verso la concorrenza. Gli ambiti di gara per la distribuzione locale del gas*, *ivi*, 83 ss.; N. RANGONE, *Regolazione e concorrenza nel trasporto ferroviario*, *ivi*, 121 ss.; E. SCOTTI, *Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di Stato e diritti fondamentali*, *ivi*, 173 ss.; F. DI PORTO, *Il «collante» della trasparenza: la disciplina dell'informazione nei rapporti tra Ente locale e sue partecipate*, *ivi*, 295 ss.; S. AMOROSINO, *I servizi pubblici: telenovela legislativa e sciarada per i giuristi*, *ivi*, 389 ss.

Non può sfuggire, peraltro, che dalla determinazione dei settori dipende la carriera dei professori universitari, si strutturano i corsi di laurea, ci si confronta con i meccanismi della valutazione della ricerca e si determinano le forme organizzatorie (ad esempio, i dipartimenti)¹⁴⁹.

Per tale ragione, non si comprende come, ad esempio, si possa escludere dai profili caratterizzanti la «prospettiva pubblicistica nell'analisi delle istituzioni economiche» quale “bagaglio” del diritto dell'economia, commettendo, in verità, un errore culturale più che concettuale dato che proprio quella parte del diritto dell'economia costituisce, insieme al diritto privato dell'economia, uno dei pilastri della disciplina. Che ci siano ambiti di ricerca sfiorati dal diritto commerciale non vale ad escludere dal terreno gli studiosi del diritto dell'economia che, da tempo, si occupano della fenomenologia della c.d. costituzione economica e degli interessi pubblici. Questi ultimi, del resto, sono ambiti di studio che, al contrario, lambiscono il diritto commerciale essendo tipicamente inerenti alle questioni regolatorie afferenti alla disciplina pubblica dell'economia.

La questione andrebbe considerata secondo un'opposta visione: è il diritto dell'economia, semmai, ad essere specificamente vocato allo studio delle tematiche connesse al diritto di iniziativa economica privata (e ai suoi limiti), alla programmazione economica, alla funzione sociale della proprietà, alla cooperazione, alle nazionalizzazioni e alle privatizzazioni, alla tutela del risparmio, alla regolazione privatistica a spettro aperto, finanche alla prospettiva, pur controversa, della regolazione materiale per il tramite del diritto debole, e così via. Il suo metodo di analisi scientifica costituisce lo strumento principale sia degli sviluppi argomentativi sia delle conclusioni delle indagini svolte. Che tali settori o attività economiche “vivano”, per così dire, grazie alle attività svolte dall'impresa è

¹⁴⁹ G. PASCUZZI, *op. cit.*, 91.

inconferente rispetto a ciò che sta a monte della medesima, cioè la tessitura delle maglie regolative generali come quelle settoriali che “competono”, per configurazione giuridica e per intensità regolatoria, agli studiosi dell’impresa in quanto soggetto giuridico operante in determinato mercato ma anche nella società nella quale svolge la sua attività. Finanche la patologia dell’impresa non sembrerebbe essere campo di studio esclusivo di una singola disciplina dato che subentra una normativa che involge non soltanto l’aspetto pubblicistico ma anche altri profili come, ad esempio, quelli giuslavoristici, giuspenalistici e sociologici conseguenti ad una crisi di un’impresa. Tratteggiare conclusioni definitive apparrebbe, dunque, pretenzioso e forse anche contraddittorio alla luce del ragionamento sin qui sviluppato. Continuare a discorrere se il diritto dell’economia sia una materia o una branca del diritto o semplicemente un “oggetto” o, ancora, se debba essere circoscritto entro confini predeterminati sembra essere un esercizio almeno inutile perché, teoricamente, il diritto dell’economia potrebbe continuare a vivere anche senza ricercare una sua definizione¹⁵⁰.

¹⁵⁰ G. FARJAT, *Droit économique*, cit., 18.